



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXXIII

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

**10 febbraio 2021**

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 10 del mese di febbraio duemilaventuno alle ore 15,30 in Torino, , sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 04 febbraio 2021 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:

Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO - Graziano TECCO - Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro CARENA - Mauro FAVA - Paolo RUZZOLA - Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO

Sono assenti i Consiglieri:

Antonio CASTELLO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:

Zona omogenea 2 "Torino Ovest", Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 5 "Pinerolese", Zona omogenea 6 "Valli di Susa e Sangone", Zona omogenea 9 "Epolediese", Zona omogenea 10 "Chivassese", Zona omogenea 11 "Chierese-Carmagnolese"

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E  
**OGGETTO:** MEZZI PUBBLICITARI - REVISIONE NORMATIVA E TARIFFARIA IN ADEGUAMENTO AI DISPOSTI DELL'ART. 1, COMMI 816-847 DELLA LEGGE 27/12/2019 N. 160 E S.M.I..

**ATTO N. DEL\_CONS 3**

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 al comma 47 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. la Città Metropolitana di Torino è subentrata a titolo universale alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi dal 1 gennaio 2015, ivi comprese le entrate provinciali.

Premesso che:

- con Deliberazione n. 480-156259/1998 del 27 ottobre 1998 il Consiglio Provinciale ha approvato il Regolamento *“Canone di occupazioni spazi ed aree pubbliche e disciplina delle concessioni stradali ed autorizzazioni”*, quale strumento a carattere prevalentemente finanziario, e che tale Regolamento è stato modificato successivamente dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 56-31867/2000 del 15 febbraio 2000 e con Deliberazione n. 186-258807/2001 del 10 dicembre 2001;
- con Deliberazione n. 51061/2004 del 1 maggio 2007 il Consiglio Provinciale aveva approvato le ultime modifiche al Regolamento di cui al punto precedente, consistenti essenzialmente nella redazione distinta del *“Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nullaosta stradali”* e nelle modifiche al *“Regolamento Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche”*, al fine di predisporre testi tra loro coordinati e aggiornati, alla luce delle innovazioni normative introdotte dall'art. 163, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successiva dalla Legge regionale 26 aprile 2000, n.4 e s.m.i. di attuazione;
- con l'ultimo Decreto del Sindaco della Città Metropolitana n. 641-23835/2018 del 19 dicembre 2018 sono state confermate le tariffe del COSAP previgenti, e che le stesse risultano sostanzialmente invariate almeno dall'anno 2015.
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1232-1142681 del 30 ottobre 2007 era invece stato approvato il vigente *“Tariffario per l'applicazione dei corrispettivi per il rilascio di autorizzazione alla posa di mezzi pubblicitari”*, successivamente aggiornato negli anni con il suo adeguamento agli indici ISTAT.
- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province ed alle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*.
- il medesimo art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) - che recita testualmente *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed*

*aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*" - ha provveduto all'abolizione della precedente normativa di riferimento relativo al Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP), procedendo di fatto, nell'intenzione del legislatore, ad una semplificazione della materia attraverso la predisposizione di un unico e nuovo quadro normativo di riferimento.

Ritenuto necessario recepire all'interno di un nuovo "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione*" i disposti dei cui all'art. 1 commi 816-847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i., contestualmente abrogando e sostituendo:

- a. il previgente "*Regolamento Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche*", approvato con Deliberazione C.P. n. 480-156259/1998 del 27 ottobre 1998 e s.m.i. come integrato dalla Deliberazione C.P. n. 51061/2004 del 01 maggio 2007 e s.m.i.;
- b. il "*Tariffario per l'applicazione dei corrispettivi per il rilascio di autorizzazioni alla posa di mezzi pubblicitari*" approvato con Deliberazione G.P. n. 1232-1142681 del 30 ottobre 2007;
- c. ogni atto correlato conseguente di adeguamento tariffario;

Considerato che il nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione è allegato sub A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

In merito alla decorrenza delle modifiche del nuovo regolamento, oggetto di approvazione con il presente provvedimento, si specifica che l'articolo 53, c. 16, della L. 23-12-2000 n. 388 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1, comma 50 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 9 ottobre 2016;

Sentita la I<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 21 gennaio 2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visti gli articoli 20, c.2, lett. s) e 48 dello Statuto Metropolitanano;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con il verbale n. 3 dell'8 febbraio 2021, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

### DELIBERA

1. di approvare il nuovo "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione*", allegato alla presente come parte integrante e sostanziale sub. A), con decorrenza dei disposti e delle relative tariffe dal 01 gennaio 2021.
2. di prendere atto che il Regolamento di cui al precedente punto 1 abroga e sostituisce:
  - a. il previgente "*Regolamento Canone di occupazione spazi e aree pubbliche*" approvato con Deliberazione C.P. n. 480-156259/1998 del 27 ottobre 1998 e s.m.i. come integrato dalla Deliberazione C.P. n. 51061/2004 del 01 maggio 2007 e s.m.i.;
  - b. il "*Tariffario per l'applicazione dei corrispettivi per il rilascio di autorizzazione alla posa di mezzi pubblicitari*" approvato con Deliberazione G.P. n. 1232-1142681 del 30 ottobre 2007;
  - c. ogni atto correlato conseguente di adeguamento tariffario, in ragione dei disposti dell'art. 1 commi 816 - 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i..
3. di dare atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o mezzi pubblicitari recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
4. di stabilire per l'anno solare 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 9 del regolamento di cui al precedente punto 1, la non applicazione del canone sui passi carrabili nei limiti dell'art. 8, commi 2 e 4, e ad esclusione per gli accessi pertinenziali agli impianti di distribuzione carburanti, di cui all'art. 9 del citato regolamento;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~~~~~

(Seguono:

- *l'illustrazione del Consigliere Delegato Bianco, il quale inoltre, presenta e illustra un emendamento;*
  - *l'intervento del Consigliere Carena;*
- per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).*

~~~~~

**La Sindaca Metropolitana**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti l'emendamento allegato al presente verbale e corredato del relativo parere del Collegio dei Revisori.

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 15

Votanti = 15

Favorevoli 13

(Appendino - Avetta - Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Grippo - Grosso - Magliano - Marocco - Martano - Montà - Tecco).

Astenuti 2

(Fava - Ruzzola).

**L'emendamento risulta approvato.**

~~~~~

**La Sindaca Metropolitana**, pone ai voti la proposta di deliberazione comprensiva dell'emendamento testè approvato ed il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MEZZI PUBBLICITARI - REVISIONE NORMATIVA E TARIFFARIA IN ADEGUAMENTO AI DISPOSTI DELL'ART. 1, COMMI 816-847 DELLA LEGGE 27/12/2019 N. 160 E S.M.I..

**ATTO N. DEL CONS 3**

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 14

Votanti = 14

Favorevoli 10

(Appendino - Avetta - Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Grosso - Magliano - Marocco - Tecco).

Astenuti 4

(Fava - Grippo - Martano - Ruzzola).

**La delibera risulta approvata.**

~~~~~

**La Sindaca Metropolitana**, pone ai voti l'immediata esecutività della deliberazione testè approvata:

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 15

Votanti = 15

Favorevoli 13

(Appendino - Avetta - Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Grippo - Grosso - Magliano - Marocco - Martano - Montà - Tecco).

Astenuti 2

(Fava - Ruzzola).

**La delibera risulta immediatamente eseguibile.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA  
Chiara Appendino



**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE E  
AUTORIZZAZIONE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 3 in data 10/02/2021

## Indice generale

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE.....	1
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE.....	5
(art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019).....	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 - Oggetto del regolamento e presupposto del Canone.....	5
Art. 2 - Oggetto del canone e soggetti attivi e passivi.....	6
CAPO II - APPLICAZIONE DEL CANONE RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE.....	8
Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee.....	8
Art. 4 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni.....	9
Art. 5 - Determinazione e graduazione del canone.....	10
Art. 6 - Commisurazione del canone.....	10
Art. 7 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.....	11
Art. 8 - Passi carrabili: Criteri di determinazione del canone - Disciplina.....	11
Art. 9 - Chioschi di impianti di distributori di carburante su suolo demaniale e accessi a impianti di distribuzione carburanti (chioschi, stazioni di rifornimento e stazioni di servizio) situati in fascia di rispetto stradale.....	13
Art. 10 - Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e similari.....	14
Art. 11 - Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, ed occupazioni realizzate da altri soggetti.....	14
Art. 12 - Occupazioni permanenti con seggiovie e funivie.....	15
Art. 13 - Occupazioni temporanee - Disciplina.....	16
Art. 14 - Occupazioni temporanee - Tariffe.....	16
Art. 15 - Occupazioni effettuate in occasioni di fiere, festeggiamenti e riprese cinematografiche.....	16
Art. 16 - Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.....	17
.....	17
Art. 17 - Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.....	17
Art. 18 - Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie.....	17
Art. 19 - Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi e realizzati nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi.....	17
Art. 20 - Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio.....	18
Art. 21 - Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili.....	18



Art. 22 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	18
Art. 23 - Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti - Convenzioni	18
CAPO III - APPLICAZIONE DEL CANONE RELATIVO ALL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA LUNGO LE STRADE E IL SUOLO PRIVATO ADIACENTE	19
Art. 24 - Oggetto e ambito di applicazione del canone unico quale corrispettivo ex art. 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. 285/1992 e ex art. 53, comma 7 del D.P.R. 495/1992	19
Art. 25 - Definizioni ai fini dell'applicazione del canone unico quale corrispettivo ex art. 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. 285/1992 e ex art. 53, comma 7 del D.PR 495/1992	19
Art. 26 - Identificazione mezzi pubblicitari	19
Art. 27 - Canone sui mezzi pubblicitari quale corrispettivo ex art. 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. 285/1992 e ex art. 53 comma 7 del D.P.R. n. 492/1992	20
CAPO IV - ESENZIONI, MODALITÀ DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO, SANZIONI	20
Art. 28 - Esenzioni dal canone di occupazione demaniale	20
Art. 29 - Termini e modalità di versamento del canone per le occupazioni e per i mezzi pubblicitari	22
Art. 30 - Riscossione mediante convenzione	23
Art. 31 - Funzionario responsabile del procedimento	24
Art. 32 - Sanzioni e indennità	24
Art. 33 - Contenzioso	25
CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	25
Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie	25
Allegato A - Categorie strade provinciali ai fini del calcolo del canone di occupazione	27
Allegato B - Categorie strade provinciali ai fini del calcolo del canone mezzi pubblicitari e per gli accessi degli impianti di distribuzione carburanti	46
Allegato C - Tariffe delle occupazioni permanenti e temporanee	68
Tabella C.1 - Occupazioni permanenti ordinarie	68
Tabella C.2 - Occupazioni permanenti di soprassuolo con tende	68
Tabella C.3 - Occupazioni permanenti con passi carrabili	68
Tabella C.4 - Occupazioni con passi carrabili costruiti dalla Città Metropolitana inutilizzati	69
Tabella C.5 - Occupazioni con distributori di carburante posizionati su suolo demaniale	69
Tabella C.6 - Occupazioni con passi carrabili di accesso distributori di carburante	69
Tabella C.6A - Tariffa base	69
Tabella C.6B - lunghezza convenzionale fronte impianto di distribuzione carburanti	70
Tabella C.6C - canone base fronte impianto di distribuzione carburanti	70
Tabella C.6D - Coefficiente consistenza impianto Kc	70
Tabella C.6E - Coefficiente di maggiorazione in funzione dei servizi offerti (Ks)	71
Tabella C.6F - Coefficiente di riduzione categoria strada (Ki)	72
Tabella C.6G - Coefficiente di rivalutazione monetaria annessi (Kr)	72
Tabella C.6H - Valutazione affitto terreno (At)	72
Tabella C.7 - Occupazioni con distributori di tabacchi o similari	72
Tabella C.8 - Occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, impianti e altri manufatti	73
Tabella C.9 - OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CAVI, IMPIANTI ED ALTRI MANUFATTI REALIZZATI DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI	73
Tabella C.10 - Occupazioni permanenti di soprassuolo con funivie e seggiovie	73

Tabella C.11 – Occupazioni temporanee ordinarie.....	74
Tabella C.12 – Occupazioni temporanee di soprassuolo con tende.....	74
Tabella C.13 - Occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti.....	74
Tabella C.14 - Occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.....	74
Tabella C.15 - Occupazioni temporanee effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.....	74
Tabella C.16 - Occupazione temporanea del soprassuolo e sottosuolo effettuate con condutture, cavi e impianti in genere realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie.....	75
Tabella C.17 - Occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro per messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi.....	75
Tabella C.18 - Occupazioni temporanee effettuate con autovetture ad uso privato su aree destinate dalla città metropolitana a parcheggio.....	75
Tabella C.19 - Occupazioni realizzate durante l'esercizio di lavori edili.....	76
Tabella C.20 - Occupazioni effettuate nel corso di manifestazione politiche, culturali e sportive.....	76
Allegato D - Tariffe del canone unico per mezzi pubblicitari.....	77
Tabella D.1 – coefficienti di riduzione / maggiorazione in funzione di categorie strade da tabella B.....	77
Tabella D.2 – Coefficienti di maggiorazione per casistiche particolari.....	78

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE**

**(art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)**

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento e presupposto del Canone**

1. La Città Metropolitana di Torino (di seguito denominata "Città Metropolitana") adotta il presente regolamento a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, istituendo il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836, (di seguito denominato "canone"), in sostituzione delle seguenti entrate: a) canone di occupazione suolo e aree pubbliche (già COSAP di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del C.P. n. 480-156259/1998 del 27/10/1998 e s.m.i.); b) corrispettivo ex art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada (ex D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.) e ex art. 53, comma 7 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (ex D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.), già approvato con Deliberazione della G.P. n. 1232-1142681 del 30/10/2007 e s.m.i., relativo all'applicazione dei corrispettivi per il rilascio di autorizzazione alla posa di mezzi pubblicitari; c) corrispettivo ex art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada (ex D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.) e dall'art. 64, comma 4 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (ex D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.), già approvato con Decreto del Consigliere Delegato n. 422-11209 del 7/11/2019, relativo all'applicazione dei canoni demaniali di concessione stradale per gli impianti di distribuzione carburanti.
2. Il nuovo Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti della Città Metropolitana, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che temporanee o giornaliere (e le esposizioni pubblicitarie) sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone (di cui al vigente "Regolamento della riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie" approvato con D.C.P. n. 497-182438 del 24/11/1998 e s.m.i.) le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
4. Sono parte integrante del presente regolamento gli allegati e le tabelle.

5. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari dell'Ente, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 819 della Legge 160/2019, combinato e disposto con l'art. 27, commi 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., il presupposto dell'applicazione del canone in capo alla Città metropolitana è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città metropolitana e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico di competenza dell'ente, quale ente proprietario della strada; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città metropolitana, quale ente proprietario della strada (o relative fasce di rispetto stradale) degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

## **Art. 2 - Oggetto del canone e soggetti attivi e passivi**

1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti e temporanee di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade nei corsi, nelle piazze, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Anche gli impianti, i mezzi pubblicitari ed i cartelli direzionali disciplinati dagli art. 134 - 136 del DPR del 12/12/1992 n. 495, "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada", autorizzati ad essere collocati lungo o in vista della strada provinciale, sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento.
5. Si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada provinciale situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'art. 1 comma 7 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285. L'occupazione di tali aree è assoggettabile a canone da parte dei comuni.
6. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Città Metropolitana.
7. Il canone è dovuto alla Città Metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o dall'occupante di fatto anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio della Città Metropolitana.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 823 della legge 160/2019, il Canone è dovuto alla Città Metropolitana dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.

9. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione / concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.
10. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art. 1131 C.C.) del condominio.
11. Attraverso le convenzioni di cui all'art. 3 del *"Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali"*, già approvato con D.C.P. n. 64-510617/2004 del 01/03/2005 e s.m.i. i Comuni convenzionati possono essere autorizzati a riscuotere il canone per le occupazioni e per i mezzi pubblicitari, nelle modalità e nelle percentuali determinate nella convenzione stessa.
12. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento: a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Città metropolitana quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad patriam* consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio; b) per "occupazione" si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione. Fuori dei centri abitati non sono consentite attività di vendita al dettaglio tali da implicare la possibilità di fermata o sosta breve di veicoli (chiosco per vendita giornali, fiori, ecc.).
13. Nelle aree della Città Metropolitana non si comprendono i suoi tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992, sicché il Canone è dovuto solo all'ente Comune, previa formale dismissione.
14. Per i Comuni fino a 10.000 abitanti, i tratti di strade di proprietà della Città Metropolitana situati all'interno dei loro centri abitati, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione, determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il Canone alla Città Metropolitana quale ente proprietario della strada, ad esclusione del caso in cui l'occupazione riguardi l'installazione di un impianto / mezzo pubblicitario, per il quale il canone stesso viene riscosso direttamente dal Comune territorialmente competente secondo le sue tariffe vigenti. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del D.Lgs. n.

285/1992, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta della Città Metropolitana. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Città Metropolitana dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Città Metropolitana all'adozione del provvedimento comunale.

15. Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali per il quali la Città Metropolitana abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione Piemonte e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente.
16. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall'art.3, comma 1, punto 8, del D.Lgs. n. 285/1992 e dall'art.5 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i.; i termini e le modalità procedurali sono definite dagli uffici della Città Metropolitana preposti alla gestione e all'aggiornamento del catasto strade istituito in attuazione al D.M. n. 3484 del 01/06/2001 (Modalità di istituzione e aggiornamento del catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni) sia per quanto attiene le citate delimitazioni che la classificazione delle strade nelle categorie definite dall'art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i..
17. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la viabilità di competenza del territorio dell'Ente, per la compiuta determinazione del Canone, è suddiviso nelle categorie come da allegato "A" e "B" al presente regolamento. Ad ognuna delle zone è assegnato un coefficiente di maggiorazione da applicare sulla tariffa standard.
18. Ai fini della determinazione del Canone che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico, nonché dell'utilità per l'occupante dell'utilizzazione delle zone pubbliche.

## **CAPO II - APPLICAZIONE DEL CANONE RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE**

### **Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti stabili; b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno; a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle per le attività edili, quelle occasionali (sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose), o di natura edilizia con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, le occupazioni per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore, le occupazioni per traslochi, ecc..

2. Sono occupazioni abusive, quelle: a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione; b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente; c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati; d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione; e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse; f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso. Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni abusive permanenti e temporanee, che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
4. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio / autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve via PEC. In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.
5. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Regolamento Attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

#### **Art. 4 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni**

1. Il canone è determinato nell'atto di concessione in base alle tariffe previste dal presente regolamento.
2. I criteri di determinazione delle tariffe, scelti in conformità a quelli generali indicati dall'art.1, comma 826 della Legge 160/2019, sono i seguenti: a) classificazione in categorie di importanza delle strade provinciali (strade di 1° e 2° categoria per le occupazioni e strade di 1°, 2°, 3° e 4° categoria per i messaggi pubblicitari e per gli impianti di distribuzione carburanti) e annesse aree e spazi indicate nell'allegato A e B al presente regolamento; b) previsioni di coefficienti moltiplicatori in aumento o in diminuzione della tariffa base, che tengono conto dei seguenti elementi: ▪ modalità dell'occupazione ▪ specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni ▪ valore economico della disponibilità dell'area se

- determinabile e rilevante ▪ sacrificio imposto alla collettività se rilevante e quantificabile; c) previsioni di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
3. Il canone è determinato moltiplicando le tariffe per unità di superficie o di lunghezza per l'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari.
  4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
  5. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
  6. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
  7. Le occupazioni temporanee e permanenti di cui al precedente art. 3 sono espresse in superficie misurata in metri quadrati, per le tipologie di cui all'Allegato C (ad esclusione delle tabelle c.8. e c.16); le occupazioni temporanee e permanenti con infrastrutture di rete sono espresse in lunghezze misurate in metri lineari, per le tipologie di cui alle tabelle c.8 e c.16 dell'allegato C.
  8. I decimali delle occupazioni di superficie inferiori a 0,50 mq si arrotondano per difetto al metro quadrato inferiore, mentre se uguali o superiori a 0,50 mq si arrotondano per eccesso al metro quadrato superiore; analogo criterio di arrotondamento viene applicato alle occupazioni con cavi e condutture espresse in termini di lunghezze in metri lineari.
  9. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

### **Art. 5 - Determinazione e graduazione del canone**

1. Il canone è determinato con i criteri indicati all'art. 4 ed è applicato in base alle tariffe annualmente approvate con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana o suo delegato.
2. Il canone è graduato a seconda della classificazione in categorie di importanza delle aree e spazi sulle quali insiste l'occupazione; a tale fine le strade provinciali sono classificate in n. 2 categorie, individuate in base all'ubicazione, tipologia, importanza dell'occupazione e traffico veicolare, di cui all'allegato A del presente regolamento.
3. La misura delle tariffe corrispondenti alla seconda categoria è pari al 70% di quelle relative alla prima.
4. Nel caso di nuove strade demaniali (o raccordi o varianti), non rientranti negli elenchi del citato allegato A, sarà assegnata alle stessa la medesima categoria della strada principale di cui costituisce variante o proseguimento.

### **Art. 6 - Commisurazione del canone**

1. Il canone è determinato in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore o inferiore più prossima della cifra contenente decimali. Non si applica il canone alle occupazioni che in relazione alla



medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

### **Art. 7 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe**

1. Per le occupazioni permanenti il canone é dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe, secondo i seguenti criteri: a) per le occupazioni di suolo vige la Tariffa ordinaria di cui all'allegato C, tabella c.1; b) per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta a un quarto (1/4), conformemente all'art. 1, comma 829 1° periodo della Legge 160/2019; a tale tariffa sono ragguagliate anche le occupazioni di soprassuolo e riportate nel citato allegato C tabella c.1.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione al 30% della tariffa base.
3. Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dalla Città Metropolitana sono esonerate del canone.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 834 della Legge 160/2019, per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con facoltà di affrancamento dal Canone versando una tantum all'atto del rilascio della concessione l'importo pari a cinque volte la tariffa base, a condizione che tali griglie e intercapedini siano posizionate in adiacenza al filo di fabbricazione e comunque a non meno di cm 50 dalla linea di delimitazione del margine destro della carreggiata stradale; in ogni caso è fatto divieto di occupazioni delle corsie di transito con griglie e intercapedini.

### **Art. 8 - Passi carrabili: Criteri di determinazione del canone - Disciplina**

1. Sono considerati passi carrabili, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Le opere e gli apprestamenti atti a collegare un'area privata, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad una strada o uno spazio aperto all'uso pubblico.
2. Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando: a) siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico; b) la presenza dei manufatti indicati al comma 1 non comporta la sottrazione all'uso pubblico della superficie del piano stradale modificata.
3. La Città Metropolitana, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma 2, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi

medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

4. Costituisce occupazione del piano stradale e sottrazione di superficie all'uso pubblico, assoggettabile al pagamento del canone, il divieto di sosta sulla superficie antistante il passo carrabile che altrimenti sarebbe destinata alla sosta dei veicoli nei seguenti casi previsti dall'art.46, terzo comma, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495: a) passi carrabili costituiti da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, come indicato al primo comma, per i quali nella zona antistante agli stessi vige il divieto di sosta segnalato con l'apposito cartello; b) semplici accessi carrabili o pedonali non costituiti da un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, come indicato al comma 2, per i quali il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazioni di suolo pubblico che altrimenti sarebbe destinata alla sosta dei veicoli.
5. La superficie dei passi e degli accessi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
6. L'ammontare del canone è dato dalla tariffa ordinaria per unità di superficie ridotta al 50%, moltiplicata per la superficie determinata con i criteri del comma 5, ulteriormente ridotto poi in funzione della specifica destinazione d'uso del passo carraio, secondo i valori e i coefficienti di tabella c.3 dell'Allegato C. Ai fini della corretta interpretazione del presente paragrafo, per qualsiasi passo carrabile ad uso agricolo propedeutico all'accessibilità diversa da quella al fondo agricolo si applicano gli stessi coefficienti previsti per le destinazioni produttive, commerciali e terziarie.
7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Città Metropolitana, il canone va determinato con riferimento ad una superficie non superiore a 9 mq. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata nella misura del 10%.
8. I passi carrabili costruiti direttamente dalla Città Metropolitana che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, sono esenti dal canone.
9. Il Consiglio Metropolitan della può con apposita deliberazione stabilire la non applicazione del canone sui passi carrabili. Tale deliberazione è approvata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed ai fini dell'approvazione del bilancio medesimo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio stesso, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i.. La non applicazione del canone sui passi carrabili permane finché il Consiglio Metropolitan, con apposita deliberazione assunta con i medesimi termini di approvazione e di esecutività, ne ristabilisca l'applicazione.
10. Il canone relativo all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone.
11. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Città Metropolitana. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
12. I passi carrabili di accesso agli impianti distributori di carburante sono disciplinati al successivo art. 9.

## **Art. 9 - Chioschi di impianti di distributori di carburante su suolo demaniale e accessi a impianti di distribuzione carburanti (chioschi, stazioni di rifornimento e stazioni di servizio) situati in fascia di rispetto stradale**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo demaniale è dovuto un canone annuo determinato sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 829, 2° periodo della Legge 160/2019, per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui all'allegato C tabella 1 (ex art. 1 comma 826 della Legge 160/2019), ridotta a un quarto (1/4), va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
5. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone determinato secondo il precedente art. 6 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
6. Per la determinazione del canone relativo agli accessi degli impianti di distribuzione carburanti viene utilizzato il criterio parametrico per costo base derivato da quello applicato per le strade di competenza statale gestite da ANAS s.p.a., di cui al D.M. 14/06/1965 e s.m.i. e relativi coefficienti di maggiorazione in funzione dell'ubicazione, dell'importanza della viabilità interessata, della consistenza dell'impianto, del fronte dell'impianto adiacente alle strada e dei servizi offerti dall'impianto. Detti importi base sono aggiornati annualmente in funzione attraverso il coefficiente di rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT (Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – generale con base giugno 1965), secondo il metodo, i parametri e gli schemi di cui alle tabelle C.6A, C.6B, C.6C, C.6D, C.6E, C.6F e C.6G dell'allegato C e la formula di seguito specificata:

$$C = (C_b \times K_c \times K_s \times K_i \times K_r) + (A_t \times K_i)$$

dove:

C = Canone

C<sub>b</sub> = Canone Base

K<sub>c</sub> = Coefficiente relativo a consistenza e tipologia impianto (chiosco, stazione di rifornimento e stazione di servizio)

K<sub>s</sub> = Coefficiente relativo a servizi offerti (bar, ristorante, locker self service, ecc.)

K<sub>i</sub> = Coefficiente categoria strada (1°, 2°, 3°, 4°)

K<sub>r</sub> = Coefficiente Rivalutazione annuale ISTAT (base giugno 2020)

At = Affitto terreno demaniale Città Metropolitana.

7. La quota integrativa At al canone C sarà da applicarsi sulla superficie demaniale degli impianti di distribuzione carburanti eccedenti una fascia di m. 4,00 misurata dal limite bitumato della carreggiata stradale e applicando alla stessa un costo di affitto al mq pari ad 1/2 di quello in vigore per ANAS rivalutato annualmente secondo indice ISTAT (base giugno 2020) e riportato in tabella C.6H.
8. Le colonnine di ricarica auto elettriche site all'interno dell'area di servizio degli impianti di distribuzione carburanti sono assimilate alle tipologie di erogatori esplicitati in tabella C.6D dell'allegato C.
9. Qualora gli accessi degli impianti di distribuzione carburanti siano propedeutici all'esercizio di attività commerciali promiscue ne medesimo sito, nelle more delle determinazioni e delle valutazioni della Città metropolitana sulla compatibilità degli stessi con la geometria delle infrastrutture viabili e con la sicurezza stradale, verrà applicata una maggiorazione del 20% sul canone determinato come ai paragrafi precedenti, in funzione dei maggiori flussi connessi.

#### **Art. 10 - Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e similari**

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e similari la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo demaniale è dovuto un canone annuo in misura fissa determinato per ogni apparecchio, in relazione alla categoria della strada di cui all'allegato A secondo le tariffe della tabella C.7 dell'allegato C del presente Regolamento.

#### **Art. 11 - Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, ed occupazioni realizzate da altri soggetti.**

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale e di altri spazi ed aree del demanio e patrimonio indisponibile della Città Metropolitana con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto è dovuto il canone determinato in base alla lunghezza delle strade provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo tariffe determinate per metro lineare, se la larghezza del manufatto interferenze è contenuta nella misura fino a metri uno (m. 1,00); in caso di larghezze superiori si applica la tariffa standard al mq di cui all'allegato C tabella c.1; a titolo esemplificativo e non esaustivo è il caso di manufatti o infrastrutture quali cavalcavia o viadotti di altre viabilità interferenti con la viabilità provinciale gestite dalle società autostradali concessionarie. La ripartizione in categorie delle strade indicata nell'allegato A al presente regolamento, considera ubicazione tipologia ed importanza dell'occupazione.
2. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazioni dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi

di telecomunicazione, radiotelevisione, ecc), il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a Euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

3. Il numero complessivo delle utenze é quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone é versato in un' unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento é effettuato: a) a mezzo del servizio PagoPA® presso tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti a detto circuito; b) a mezzo di bonifico bancario su apposito conto corrente intestato alla Città Metropolitana, indicando la specifica causale di versamento, unitamente agli estremi identificativi delle pratica di riferimento; c) sono escluse altre forme di pagamento a corresponsione diretta.
4. Il canone può essere inoltre versato con i termini e le modalità rateali previste dal successivo art. 26 del presente regolamento; per le quali la Città metropolitana invierà, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti alla Città Metropolitana non può essere inferiore a Euro 800,00. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
5. Gli importi dei canoni demaniali sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Per le occupazioni di suolo pubblico provinciale realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica. Sono considerati innesti, gli scarichi delle acque meteoriche nei fossi, a lato delle strade provinciali, e nelle fognature.
7. La Città Metropolitana, quando provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, impone, oltre al canone, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie pari complessivamente al 50% delle spese medesime.
8. La Città Metropolitana ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

## **Art. 12 - Occupazioni permanenti con seggiovie e funivie**

1. Per le occupazioni permanenti con seggiovie e funivie, è dovuto un canone annuo determinato in misura fissa fino ad un massimo di 5 km. lineari in relazione alla categoria della strada di cui all'Allegato A tabella 10 del presente Regolamento. Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km. è dovuta una maggiorazione nel limite massimo di 1/5 di cui al comma 1, come da allegato C tabella C.10.

### **Art. 13 - Occupazioni temporanee - Disciplina**

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata, alla durata dell'occupazione ed è graduato, a secondo dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale fine le strade demaniali della Città Metropolitana sono classificate nelle due categorie previste dall'art. 5, comma 2, ed indicata nell'allegato A del presente regolamento.

### **Art. 14 - Occupazioni temporanee - Tariffe**

1. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1 comma 817 della Legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 del medesimo articolo, pari ad €/mq/giorno 0,60.
2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, con le misure giornaliere di tariffa, in base ai seguenti criteri: a) per l'occupazione temporanea del suolo provinciale si applica la tariffa base; b) per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa base, di cui alla lettera a), è ridotta a un mezzo (1/2);
3. In ogni caso le misure di tariffa determinate per ore o per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0,12 (€/mq x giorno 0,12) per metro quadrato e per giorno.
4. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura pari al 50% fatto salvo quanto previsto al comma 3.
5. Alle occupazioni temporanee con tende e simili, fisse o retrattili il canone non si applica.

### **Art. 15 - Occupazioni effettuate in occasioni di fiere, festeggiamenti e riprese cinematografiche**

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa di cui all'art. 14 del presente Regolamento ridotta del 50%, di cui all'allegato C tabella 13; conformemente ai disposti dell'art. 1, comma 832 della Legge 160/2019, fino a una superficie complessiva di mq 1.000,00 complessivamente occupata per una durata massima di un giorno l'occupazione è gratuita.
2. Si richiamano i disposti del successivo art. 23 del Regolamento se gli eventi di cui al presente articolo sono organizzati dal Comune territorialmente competente.
3. Nel caso di occupazioni temporanee con riprese cinematografiche sono esenti quelle assoggettate al patrocinio Città metropolitana, mentre sono assoggettate alla corresponsione del canone le altre, secondo le modalità definite ai commi precedenti (es. caso di spot pubblicitari con finalità commerciale, ecc.).

### **Art. 16 - Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti**

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applicano le tariffe la tariffa di cui all'Art. 14 del presente Regolamento ridotta del 25%, di cui all'allegato C tabella C.13, senza le limitazioni di superficie occupata.

### **Art. 17 - Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante**

1. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione nella misura dell'80% delle tariffe di cui all'Art. 14 precedente, fatte salve le tariffe minime stabilite dallo stesso articolo al comma 2.

### **Art. 18 - Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie**

1. Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale provinciale realizzata con condutture, cavi, impianti in genere e qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, sulla base dei seguenti criteri: a) occupazioni fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni: canone complessivo come da tariffa; b) occupazioni superiori al chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni: canone complessivo come da tariffa maggiorato del 50%;
2. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 di durata superiore ai trenta giorni, il canone va maggiorato nelle seguenti misure percentuali: a) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: maggiorazione del 30%; b) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: maggiorazione del 50%; c) occupazioni di durata superiore a 180 giorni: maggiorazione del 100%.
3. Le stesse norme valgono per l'occupazione temporanea del soprassuolo stradale demaniale realizzata con seggiovie.
4. Le relative tariffe sono esplicitate nella tabella C.16 dell'allegato C.

### **Art. 19 - Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi e realizzati nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi**

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici

servizi e realizzati nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, si applicano le tariffe di cui alla tabella C.17 dell'allegato C.

2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e non realizzati nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è dovuto nella misura prevista dall'art.14 del presente regolamento.

### **Art. 20 - Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio**

1. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree destinate a parcheggio dalla Città Metropolitana, con posti auto delimitati, il canone si applica sulla base di tariffe determinate per posto auto all'ora, di cui alla tabella C.18 dell'allegato C.

### **Art. 21 - Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili**

1. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa base di cui all'art. 14 del presente Regolamento, di cui alla tabella C.19 dell'allegato C.

### **Art. 22 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive**

1. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni culturali o sportive, si applica la riduzione dell'80% della tariffa di cui all'Art.14 del presente regolamento.
2. Quanto sopra si applica altresì alle occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, per una superficie eccedente i 10 metri quadrati.

### **Art. 23 - Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti - Convenzioni**

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la Città Metropolitana propone la riscossione mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra la Città Metropolitana ed il contribuente
2. In tale caso si applica la tariffa ridotta del 50 per cento; tale riduzione esclude quella prevista all'art. 14 comma 3 e fatto salvo il disposto del secondo comma del medesimo art. 14.



## **CAPO III - APPLICAZIONE DEL CANONE RELATIVO ALL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA LUNGO LE STRADE E IL SUOLO PRIVATO ADIACENTE**

**Art. 24 - Oggetto e ambito di applicazione del canone unico quale corrispettivo ex art. 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. 285/1992 e ex art. 53, comma 7 del D.P.R. 495/1992.**

1. Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Provinciale per l'Organizzazione e lo Svolgimento delle Funzioni Provinciali in materia di Autorizzazioni, Concessioni e Nulla – osta stradali approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64-510617/2004 del 1 marzo 2005, per il rilascio dell'autorizzazione alla posa di mezzi pubblicitari, sia su suolo privato che su suolo demaniale, lungo ed in vista delle strade provinciali è dovuto un corrispettivo, così come previsto dall'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada e dall'art. 53, comma 7 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

**Art. 25 - Definizioni ai fini dell'applicazione del canone unico quale corrispettivo ex art. 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. 285/1992 e ex art. 53, comma 7 del D.PR 495/1992**

1. Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi del canone unico quale corrispettivo ex art. 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. 285/1992 e ex art. 53, comma 7 del DPR 495/1992 i mezzi pubblicitari sono così definiti:
  - a. mezzi pubblicitari monofacciali;
  - b. mezzi pubblicitari bifacciali;
  - c. preinsegne;
  - d. insegne di esercizio;
  - e. mezzi pubblicitari temporanei;
  - f. mezzi pubblicitari con illuminazione;
  - g. mezzi pubblicitari in area stazioni di servizio e/o rifornimento.
2. Sono considerati impianti di segnaletica verticale di indicazione unicamente quelli di cui agli artt. 134 e 136 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada..
3. Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi del canone unico quale corrispettivo ex art. 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. 285/1992 e ex art. 53, comma 7 del DPR 495/1992 verranno considerati con occupazione di proprietà stradale i mezzi pubblicitari, anche temporanei, e le preinsegne che anche parzialmente sono installati sulle aree di proprietà stradale.
4. Per la definizione dei singoli mezzi pubblicitari, delle loro dimensioni e caratteristiche si rinvia a quanto disciplinato dagli artt. 47, 48, 49, 50 del Regolamento C.d.S., tenendo conto delle integrazioni previste dai successivi articoli.

### **Art. 26 – Identificazione mezzi pubblicitari**

1. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato, ad esclusione delle insegne di esercizio, deve essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta

metallica avente dimensioni minime di cm. l. 20 x h. 8, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale devono essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare;
  - c) numero dell'autorizzazione;
  - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
  - e) data di scadenza.
2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile effettuate su un'etichetta delle dimensioni minime di cm. l. 20 x h. 8.
  3. La targhetta o l'etichetta di cui ai commi 1 e 2, devono essere aggiornate ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

### **Art. 27 - Canone sui mezzi pubblicitari quale corrispettivo ex art. 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. 285/1992 e ex art. 53 comma 7 del D.P.R. n. 492/1992**

1. I mezzi pubblicitari e le preinsegne autorizzati ad essere collocati lungo, o in vista della strada provinciale, sono soggetti al pagamento di un corrispettivo canone.
2. Il canone annuo che il soggetto richiedente dovrà versare per il rilascio dell'autorizzazione, è determinato sulla base del prezzario annuale.
3. Il prezzario di cui alla tabella D.1 dell'allegato D, è articolato sulla base di quattro categorie di strade provinciali riportate nell'allegato B, nonché sulla collocazione del mezzo pubblicitario con o senza occupazione demaniale.
4. Il canone annuo è assoggettato, ove ne ricorrano i presupposti, ai coefficienti indicati nell'allegato D tabella 2.
5. Per i mezzi pubblicitari temporanei il corrispettivo è determinato, sulla base delle medesime considerazioni, su base giornaliera ed in relazione alla effettiva superficie della struttura espositiva (monofacciale - bifacciale).
6. Le insegne di esercizio sono escluse dall'applicazione del corrispettivo canone avendo come finalità quella di identificazione della sede dell'impresa e non già quella pubblicitaria.
7. Ai fini dell'esclusione dal pagamento prevista dal comma 6, verrà considerata una insegna di esercizio per singola attività. Ulteriori mezzi pubblicitari, pur con le caratteristiche dell'insegna, saranno assoggettati al pagamento del canone.

## **CAPO IV – ESENZIONI, MODALITÀ DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO, SANZIONI**

### **Art. 28 – Esenzioni dal canone di occupazione demaniale**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 833, lett. a), b), c), d), e), f) ed r) della Legge 160/2019, sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici

di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica (es. ONLUS);

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 12 ore;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono nelle modalità e limitazioni di cui al precedente art. 27, commi 6 e 7 del presente regolamento;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2,00 mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2) fino a 4,00 mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6,00 mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Gli aventi diritto all'esenzione fanno espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando gli altri obblighi previsti nel Regolamento citato all'art. 2, comma 7, concernente le modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni, concernente le modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni.
  3. Sono esonerate dal canone le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
  4. Sono esonerate dal canone le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani.
  5. Il canone per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non é dovuto, se di ammontare non superiore a € 17,00, ai sensi dell'art. 10 del "*Regolamento della riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie*" approvato con D.C.P. n. 497-182438 del 24/11/1998 e s.m.i..
  6. In merito alla diffusione di messaggi pubblicitari, ai sensi dell'art. 1 comma 825 ultimo periodo della Legge 160/2019, non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (0.03 mq).

#### **Art. 29 - Termini e modalità di versamento del canone per le occupazioni e per i mezzi pubblicitari**

1. Conformemente ai disposti dell'art. 1, comma 835 della Legge 160/2019, il versamento del canone è effettuato, direttamente alla Città Metropolitana, contestualmente al rilascio del provvedimento di competenza della Città Metropolitana all'occupazione (anche temporanea) o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dall'art. 1 comma 786 della Legge 160/2019 articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione o nulla osta alla occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Il canone annuale successivo alla prima annualità deve essere corrisposto nei termini di seguito indicati:
  - a) per le occupazioni permanenti, entro il 30 marzo dell'annualità di riferimento con rilevazione della consistenza al 31 dicembre dell'anno precedente;
  - b) per i mezzi pubblicitari entro il 30 ottobre dell'annualità di riferimento, con rilevazione della consistenza al 30 giugno dell'anno in corso;
  - c) per l'eventuale rinnovo o proroga delle occupazioni temporanee, contestualmente al provvedimento di rinnovo, conformemente al disposto del precedente comma 1.
3. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 Euro, per eccesso se la frazione è pari o superiore a tale ammontare, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 835 della Legge 160/2019 e di seguito sintetizzate:
  - a) a mezzo del servizio PagoPA® presso tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti a detto circuito;

- b) a mezzo di bonifico bancario su apposito conto corrente intestato alla Città Metropolitana, indicando la specifica causale di versamento, unitamente agli estremi identificativi della pratica di riferimento.
- c) sono escluse le altre forme di pagamento a corresponsione diretta.
4. Eventuali rateizzazioni del canone potranno essere prese in considerazione nei limiti e secondo i termini e le modalità disciplinate e previste dall'art. 9 (Dilazioni e rateazioni di pagamento) del *"Regolamento della Riscossione delle Entrate e dell'Accertamento e Definizione delle Entrate Tributarie"* approvato con D.C.P. n. 497-182438/1998 del 24/11/1998 e s.m.i..
  5. In caso di mancato pagamento del corrispettivo annuo o temporaneo entro i termini stabiliti, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità previste dagli artt. 6 e seguenti del *"Regolamento della Riscossione delle Entrate e dell'Accertamento e definizione delle Entrate Tributarie"* approvato Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 497-182438/98 del 24/11/98 e s.m.i., ed il provvedimento autorizzativo s'intenderà decaduto.
  6. Per quanto non espressamente riportato si richiama il già citato *"Regolamento della Riscossione delle Entrate e dell'Accertamento e Definizione delle Entrate Tributarie"* approvato con D.C.P. n. 497-182438/1998 del 24/11/1998 e s.m.i..
  7. Nel caso di convenzioni ex art. 2, comma 1 del presente regolamento, stipulate tra Città Metropolitana e Comuni, sono tali intese a determinare i termini entro il quale il Comune deve effettuare il riversamento della quota parte delle entrate derivanti dal canone riferiti alla quadrimestralità precedente, che comunque non deve essere superiore a 30 giorni.
  8. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun atto formale della Città Metropolitana il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento diretto con le modalità indicate al precedente comma 3 del presente articolo.

### **Art. 30 - Riscossione mediante convenzione**

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dal provvedimento, la riscossione è disposta mediante convenzione. In tale caso le tariffe sono ridotte nella misura prevista dall'art.23 del presente regolamento.
2. La convenzione, consistente in un documento sottoscritto dal concessionario, ha lo scopo di disciplinare:
  - a) la periodicità dei pagamenti del canone, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per l'intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dalla Città metropolitana; il pagamento del canone deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità stabilite dagli artt. 45 e 44 primo comma del presente regolamento;
  - b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 32 da versare con le modalità di cui al precedente art. 29, comma 3 del presente regolamento, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;
  - c) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare, nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.

3. La convenzione è redatta in calce all'autorizzazione e contiene gli elementi identificativi del concessionario, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

### **Art. 31 - Funzionario responsabile del procedimento**

1. Il Sindaco della Città metropolitana individua il Dirigente di servizio responsabile del procedimento di accertamento e riscossione del Canone di cui al presente Regolamento mediante il Piano esecutivo di gestione che affida allo stesso Dirigente il relativo capitolo di entrata, conformemente ai disposti del vigente *Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici dei Servizi* (di seguito ROUS).
2. Il Dirigente responsabile può attribuire ai funzionari del servizio, aventi qualifica funzionale idonea, la responsabilità del procedimento ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione del Canone; i predetti funzionari sottoscrivono le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispongono eventuali riborsi.
3. Per gli accertamenti tecnici e le verifiche in loco i funzionari responsabili si avvalgono degli Uffici Tecnici della Direzioni Viabilità territorialmente competenti della Città metropolitana, con richiesta rivolta al Dirigente competente.

### **Art. 32 - Sanzioni e indennità**

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
  - a) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50% (fino al 50 per cento), considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi; gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 29 comma 5 del presente regolamento.
3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21, commi 4 e 5, e dall'art. 23 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della strada).
4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per

ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00, né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della Legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 160/2019.
6. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all'abuso.
7. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
8. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

### **Art. 33 - Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Città metropolitana contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. È compito della Direzione Viabilità territorialmente competente che ha rilasciato la concessione e/o

l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del canone di legge e del presente regolamento, ed eventualmente adottare rettifica o modifica ex officio. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg. 180 dall'entrata in vigore del canone e, se necessario, il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione documentazione integrativa. Dall'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell'eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento.

5. In merito al termini indicato al comma 2 lett. a) dell'art. 29 del presente regolamento per l'anno 2021 lo stesso è differito al 30 giugno 2021.
6. Sono fatte salve le modalità di rilascio dei provvedimenti in materia stradali secondo termini, modalità e adempimenti definiti integralmente dal vigente *"Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali"*, approvato con con D.C.P. n. 64-510617/2004 del 01/03/2005.



## Allegato A - Categorie strade provinciali ai fini del calcolo del canone di occupazione

CODICE IDENTIF.	DENOMINAZIONE S.P.	TIPO ELEMENTO	PERCORSO	CATEG. CANONE
p001	Delle Valli di Lanzo	Perc. principale	Venaria - Lanzo	1
p001	Delle Valli di Lanzo	Perc. principale	Lanzo – Ceres - Pian della Mussa	2
p001c02	Delle Valli di Lanzo	Collegamento	Lanzo Torinese	2
p001c03	Delle Valli di Lanzo	Collegamento	Germagnano	2
p001d04	Delle Valli di Lanzo	Diramazione	Traves	2
p001t01	Delle Valli di Lanzo	Variante	Ala di Stura	2
p001t02	Delle Valli di Lanzo	Variante	Balme	2
p002	Di Germagnano	Perc. principale	Torino - Lanzo - Germagnano	1
p002	Di Germagnano	Perc. principale	Lanzo - Germagnano	2
p002d08	Di Germagnano	Diramazione	Cirie'	1
p002t01	Di Germagnano	Variante	Balangero	1
p003	della Cebrosa	Perc. principale	Torino - Volpiano	1
p004	di Baldissero	Perc. principale	Torino - Baldissero - Montaldo - Sciolze	2
p005	di Pino	Perc. principale	Torino - Pino T.se	1
p006	di Pinerolo	Perc. principale	Torino - Orbassano - Piossasco	1
p006c09	di Pinerolo	Collegamento	Orbassano – Rivalta di Torino	1
p007	di Grugliasco	Perc. principale	Torino - Rivoli	1
p007d01	di Grugliasco	Diramazione	Grugliasco	2
p007d06	di Grugliasco	Diramazione	Grugliasco – Rivoli	2
p008	di Druento	Perc. principale	Torino - Druento - San Gillio - Givoletto	1
p008c02	di Druento	Collegamento	San Gillio – Val della Torre	2
p008c03	di Druento	Collegamento	San Gillio	2
p008d01	di Druento	Diramazione	Pianezza - San Gillio	2
p008t01	di Druento	Variante	Druento	1
p009	di Altessano	Perc. principale	Torino - Altessano	2
p010	Padana inferiore	Perc. principale	Torino - Chieri - Conf. P. AT	1
p011	Padana superiore	Perc. principale	Torino - Settimo - Chivasso - Rondissone - Conf. P. VC	1
p011c01	Padana superiore	Collegamento	Chivasso	1

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p011d03	Padana superiore	Diramazione	Settimo Torinese	1
p011d04	Padana superiore	Diramazione	Chivasso	1
p012	del Fornacino	Perc. principale	Caselle Torinese	2
p012c01	del Fornacino	Collegamento	Caselle Torinese	2
p012c02	del Fornacino	Collegamento	Leini'	2
p013	di Front	Perc. principale	Caselle - Front - Valperga - Cuorgne'	1
p013c04	di Front	Collegamento	Valperga – Salassa	2
p013d03	di Front	Diramazione	Busano – Favria - Rivarolo Canavese	1
p013t01	di Front	Variante	San Maurizio Canavese	1
p014	di Ceretta inferiore	Perc. principale	San Maurizio Canavese	2
p014c01	di Ceretta inferiore	Collegamento	San Maurizio Canavese	2
p015	di Ceretta superiore	Perc. principale	Caselle - Robassomero	2
p016	di San Maurizio	Perc. principale	Leini' - S.Maurizio - Cirie'	2
p017	Di Leini	Perc. principale	Caselle - Leini' - S. Francesco al Campo	2
p017d02	Di Leini	Diramazione	Leini' - S. Francesco al Campo	2
p018	di Robassomero	Perc. principale	Cirie' - Robassomero	1
p018c01	di Robassomero	Collegamento	Robassomero	1
p019	Del Sedime	Perc. principale	Cirie'	2
p019c01	del Sedime	Collegamento	San Carlo Canavese	2
p020	del Colle di Tenda e della Valle Roja	Perc. principale	Moncalieri - La Loggia – Carignano – Carmagnola	1
p020t01	del Colle di Tenda e della Valle Roja	Variante	La Loggia	1
p020t02	del Colle di Tenda e della Valle Roja	Variante	Carignano	1
p021	di San Carlo	Perc. principale	Cirie' - S. Carlo - Vauda	2
p021c01	di San Carlo	Collegamento	Front-Vauda Canavese	2
p022	del Colle Forcola	Perc. principale	Cirie' - Corio - Vietti - Lanzo	2
p022c01	del Colle Forcola	Collegamento	Grosso	2
p022c02	del Colle Forcola	Collegamento	Coassolo Torinese	2
p022c03	del Colle Forcola	Collegamento	Lanzo Torinese	2
p022c04	del Colle Forcola	Collegamento	Lanzo Torinese	2
p023	del Colle di Sestriere	Perc. principale	Conf. Torino - Pinerolo - Sestriere - Cesana T.se	1

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p023t01	del Colle di Sestriere	Variante	Pinerolo – San Secondo di Pinerolo – San Germano Chisone – Porte	1
p023t02	del Colle di Sestriere	Variante	Villar Perosa - San Germano Chisone - Inverso Pinasca – Pinasca	1
p024	del Monginevro	Perc. principale	Torino - Avigliana - Borgone - S. Giorio - Susa	1
p024t01	del Monginevro	Variante	Collegno	1
p024t01c01	del Monginevro	Collegamento	Alpignano	1
p024t01d02	del Monginevro	Diramazione	Alpignano	1
p025	di Grange di Nole	Perc. principale	Nole - Robassomero	2
p025c01	di Grange di Nole	Collegamento	Nole - Robassomero	2
p026	dell'Amiantifera	Perc. principale	Balangero - S. Pietro	2
p027	di Balangero	Perc. principale	Balangero - p022	2
p028	per Corio	Perc. principale	Corio - Rocca	2
p029	del Colle di Cadibona	Perc. principale	Moncalieri - Santena	1
p029c01	del Colle di Cadibona	Collegamento	Trofarello	1
p029racc.	del Colle di Cadibona	Perc. principale	Poirino	1
p029t01	Variante del Colle di Cadibona	Variante	Poirino	1
p030	di Sant'Ignazio	Perc. principale	Lanzo - S. Ignazio - Pessinetto	2
p030d01	di Sant'Ignazio	Diramazione	Pessinetto	2
p031	di Monastero	Perc. principale	Lanzo - Monastero - Chiaves - Case Macium	2
p031d01	di Monastero – dir. per Case Macium	Diramazione	Monastero di Lanzo	2
p031bis	del Monferrato	Perc. principale	Chivasso – Verolengo	1
p032	della Valle di Viù	Perc. principale	Germagnano - Viu' - Usseglio - Malciaussia	2
p032d01	della Valle di Viù	Diramazione	Viu'	2
p032d02	della Valle di Viù	Diramazione	Usseglio	2
p033	della Val Granda	Perc. principale	Ceres - Forno - Alpi Graie	2
p033d01	della Val Granda – Dir. Balmassa	Diramazione	Ceres	2
p033d02	della Val Granda – Dir. Per Ceres	Diramazione	Ceres	2
p034	di Rocca Canavese	Perc. principale	Front - Barbania - Rocca C.se - Corio	2

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p034c01	di Rocca Canavese	Collegamento	Barbania – Levone	2
p034t01	di Rocca Canavese	Variante	Barbania	2
p034t02	di Rocca Canavese	Variante	Front	2
p035	Di Favria	Perc. principale	Front - Favria - Salassa - Valperga	2
p035d01	Di Favria	Diramazione	Rivarolo Canavese	2
p036	Di Salassa	Perc. principale	Valperga - Pertusio - S. Ponso - Salassa	2
p037	di Pasquaro	Perc. principale	Rivarolo - Rivarossa	2
p037c01	di Pasquaro	Collegamento	Rivarolo Canavese	2
p038	di Argentera	Perc. principale	Front - Salassa	2
p039	di Rivarossa	Perc. principale	Brandizzo - Volpiano - Lombardone - Rivarossa - Front C.se	1
p039c01	di Rivarossa	Collegamento	San Benigno Canavese	2
p039c02	di Rivarossa	Collegamento	Rivarossa - San Francesco al Campo	2
p040	di San Giusto	Perc. principale	Leini' - Volpiano - S. Benigno - S. Giusto - S. Giorgio	1
p040c02	di San Giusto	Collegamento	Foglizzo - San Giusto Canavese	1
p040c05	di San Giusto	Collegamento	Foglizzo	1
p041	Di Agliè	Perc. principale	Feletto - Aglie' - Baldissero	1
p041c02	Di Agliè	Collegamento	Aglie – Ozegna	2
p041d01	Di Agliè	Diramazione	Lusiglie'	2
p041d03	Di Agliè	Diramazione	Torre C.se – Bairo	2
p041t01	Di Agliè	Variante	Feletto	1
p042	Del Santuario di Belmonte	Perc. principale	Busano - Rivara - Forno C.se - Prascorsano - Cuorgne'	1
p042d01	Del Santuario di Belmonte	Diramazione	Prascorsano – Valperga	2
p042t01	Del Santuario di Belmonte	Variante	Prascorsano	1
p043	Di Canischio	Perc. principale	S. Colombano - Canischio	2
p043c01	Di Canischio	Collegamento	S. Colombano – Canischio – Prascorsano	2
p044	Di Alpette	Perc. principale	Courgne' - Alpette	2
p045	Della Valle Sacra	Perc. principale	Cuorgne' - Borgiallo - Castelnuovo Nigra	2
p045c01	Della Valle Sacra	Collegamento	Borgiallo - Chiesanuova – Cuorgne' -	2

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
			Chiesanuova – Borgiallo	
p045c02	Della Valle Sacra	Collegamento	Colleretto Castelnuovo – Cintano	2
p045d03	Della Valle Sacra	Diramazione	Colleretto Castelnuovo – Borgiallo	2
p046	Di Frassinetto	Perc. principale	Cuorgne' - Pont Canavese – Frassinetto	2
p046d01	Di Frassinetto	Diramazione	Frassinetto	2
p047	Della Val Soana	Perc. principale	Pont Canavese-Ingria-Ronco Canavese - Valprato Soana	2
p047d01	Della Val Soana	Diramazione	Ronco Canavese	2
p047d02	Della Val Soana	Diramazione	Pont Canavese	2
p048	Di Piamprato	Perc. principale	Valprato Soana	2
p048c01	Di Piamprato	Collegamento	Valprato Soana	2
p048c01t01	Di Piamprato	Variante	Valprato Soana	2
p048t01	Di Piamprato	Variante	Valprato Soana	2
p049	Di Ribordone	Perc. principale	Sparone - Ribordone - Talosio	2
p049c01	Di Ribordone	Collegamento	Sparone	2
p049c02	Di Ribordone	Collegamento	Sparone	2
p050	Del Colle del Nivolet	Perc. principale	Ceresole Reale - Serru' - Colle del Nivolet	2
p051	Di Ciconio	Perc. principale	Rivarolo - Ciconio - S.Giorgio	2
p051c01	Di Ciconio	Collegamento	Ciconio – Ozegna	2
p052	Di Ozegna	Perc. principale	Ozegna - Aglie' - S. Giorgio	2
p053	di San Giorgio Canavese	Perc. principale	Ozegna -S.Giorgio - S.Giusto - Caluso	1
p053c01	Di San Giorgio Canavese	Collegamento	Orio Canavese	1
p053c02	Di San Giorgio Canavese	Collegamento	Barone Canavese	1
p054	di Cuceglio	Perc. principale	Aglie' - Cuceglio - Montalenghe	2
p054c01	di Cuceglio	Collegamento	Aglie	2
p054c02	di Cuceglio	Collegamento	Cuceglio-Vialfre'	2
p055	di Valfrè	Perc. principale	S. Giorgio C.se - Cuceglio - Vialfre' - S. Martino	2
p056	di Strambino	Perc. principale	Bairo - Strambino - Piverone - Zimone	2
p056c01	di Strambino	Collegamento	Strambino	2

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p056c02	di Strambino	Collegamento	Caravino	2
p056c03	di Strambino	Collegamento	Piverone	2
p057	di Torre Canavese	Perc. principale	Torre C.se - alla p222	2
p058	del Pedaggio	Perc. principale	Castellamonte - Courgne'	2
p058c01	del Pedaggio	Collegamento	Castellamonte	2
p059	di Castelnuovo Nigra	Perc. principale	Castelnuovo Nigra	2
p060	di Villa Castelnuovo	Perc. principale	Castellamonte - Villa Castelnuovo - Castelnuovo Nigra	2
p061	di Issiglio	Perc. principale	Baldissero - Vidracco - Issiglio - Castelnuovo Nigra	2
p062	di Strambinello	Perc. principale	S. Martino - S. Giovanni - Strambinello	2
p063	di Collettero Giacosa	Perc. principale	Loranze' Alto - Collettero Giacosa - p077	2
p063c01	di Collettero Giacosa	Collegamento	San Martino Canavese	2
p064	Della Valchiusella	Perc. principale	Valchiusella	2
p064c01	Della Valchiusella	Collegamento	Vistrorio	2
p064d02	Della Valchiusella	Diramazione	Alice superiore - Rueglio	2
p064d03	Della Valchiusella	Diramazione	Meugliano	2
p064d04	Della Valchiusella	Diramazione	Vico Canavese	2
p064t01	Della Valchiusella	Variante	Traversella	2
p065	Di Lugnacco	Perc. principale	Gauna - Pecco - Lugnacco - Vistrorio	2
p065c01	Di Lugnacco	Collegamento	Pecco	2
p066	Di Vico Canavese	Perc. principale	p064 - Brosso - Vico C.se	2
p066d01	Di Vico Canavese	Diramazione	Alice superiore	2
p068	di Alice	Perc. principale	Ivrea - Lessolo - Alice	2
p069	di Quincinetto	Perc. principale	Lessolo - Baiodora - Quassolo - Tavagnasco - Quincinetto	2
p069c01	di Quincinetto	Collegamento	Borgofranco d'Ivrea	2
p069t01	di Quincinetto	Variante	Banchette	2
p070	Di Quassolo	Perc. principale	Borgofranco - Quassolo - Montestrutto	2
p070c01	Di Quassolo	Collegamento	Quassolo	2
p071	Di Aramengo	PPerc. principale	Casalborgone - Conf. P. AT	2
p071d01	Di Aramengo	Diramazione	Casalborgone	2

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p072	Di Nomaglio	Perc. principale	Nomaglio - Settimo Vittone	2
p072d01	Di Nomaglio	Diramazione	Settimo Vittone	2
p073	Della Serra	Perc. principale	Andrate - Croce Serra	2
p073c01	Della Serra	Collegamento	Andrate	2
p074	Di Chiaverano	Perc. principale	Ivrea - Cascinette - Chiaverano	2
p074c02	Di Chiaverano – dir. per 221	Collegamento	Chiaverano	2
p074d01	Di Chiaverano – dir. per 228	Diramazione	Cascinette d'Ivrea	2
p074t01	Di Chiaverano	Variante	Chiaverano	2
p075	Dei Laghi Morenici	Perc. principale	Chiaverano - Lago Sirio - Ivrea	2
p075c01	Dei Laghi Morenici	Collegamento	Chiaverano	2
p075d02	Dei Laghi Morenici	Diramazione	Chiaverano	2
p076	Di Burolo	Perc. principale	Cascinette - Burolo - ex-ss228	2
p076t01	Di Burolo	Variante	Burolo	2
p077	Di Pavone per Banchette	Perc. principale	Ivrea - Pavone - Perosa C.Se	1
p077t01	Di Pavone per Banchette	Variante	Ivrea – Banchette	1
p078	Di Vestignè	Perc. principale	Torre Balfrero - Vestignè - Borgo Masino	1
p078c01	Di Vestignè	Collegamento	Borgomasino	2
p078c03	Di Vestignè	Collegamento	Maglione	2
p079	Di Azeglio	Perc. principale	Albiano d'Ivrea - Azeglio	1
p079c01	Di Azeglio	Collegamento	Albiano d'Ivrea - Azeglio	2
p080	Di Caravino	Perc. principale	Bollengo - Albiano d'Ivrea - Caravino - Cossano - Conf. P. BI	2
p080c01	Di Caravino	Collegamento	Albiano d'Ivrea	2
p081	Di Mazzè	Perc. principale	Chivasso - Mazze' - Vische - Strambino	2
p081c02	Di Mazzè	Collegamento	Vische	2
p081c03	Di Mazzè	Collegamento	Chivasso	2
p081t01	Di Mazzè	Variante	Chivasso	2
p082	Di Montalenghe	Perc. principale	Chivasso - Foglizzo' - Montalenghe - Romano C.se	2
p083	D Villate	Perc. principale	dalla p082 (Villate) - Mercenasco -	2

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
			ss26	
p084	Del Lago di Candia	Perc. principale	Caluso - Vische	2
p084c01	Del Lago di Candia	Collegamento	Candia Canavese	2
p085	Di Caluso	Perc. principale	Foglizzo - Caluso	2
p086	Di Vallo	Perc. principale	Montanaro - alla ss26	2
p087	Di Bosconero	Perc. principale	ex-ss11 - AA.TO-MI Chivasso Ovest - S. Benigno - Bosconero	2
p087t01	Di Bosconero	Variante	ex-ss11 - AA.TO-MI Chivasso Ovest - S. Benigno - Bosconero	2
p088	Di Villareggia	Perc. principale	Villareggia - alla ex-ss11	2
p089	Di Torrazza Piemonte	Perc. principale	dalla ex-ss11 - Saluggia	1
p090	Di Rondissone	Perc. principale	Verolengo - Rondissone - Mazze'	2
p090c01	Di Rondissone	Collegamento	Verolengo - Rondissone	2
p091	Del Boschetto	Perc. principale	Verolengo - Busignetto - Casabianca - Boschetto - ss26	2
p091c01	Del Boschetto	Collegamento	Verolengo	2
p091t01	Del Boschetto	Variante	Verolengo - Chivasso	2
p092	Di Castiglione	Perc. principale	Settimo - Castiglione	2
p093	Di San Mauro	Perc. principale	Settimo T.se	2
p094	D San Sebastiano	Perc. principale	Verolengo - S. Sebastiano - ex-ss590	2
p096	Di Rivodora	Perc. principale	dalla ex-ss590 - Rivodora	2
p097	Di Cinzano	Perc. principale	Gassino - Cinzano - Conf. P. AT	2
p097d01	Di Cinzano	Diramazione	Gassino Torinese	2
p098	Di Marentino	Perc. principale	Gassino - Sciolze - Marentino - Andezeno	2
p098d01	Di Marentino	Diramazione	Marentino	2
p099	Di San Raffaele Cimena	Perc. principale	dalla ex-ss590 - Castagneto Po - S. Raffaele - ex-ss590	2
p099d01	Di San Raffaele Cimena	Diramazione	San Raffaele Cimena	2
p100	Di Moriondo	Perc. principale	S. Sebastiano - Lauriano	2
p101	Di Casalborgone	Perc. principale	Casalborgone Centro - ex-ss458 - Airali	2
p102	Di Berzano	Perc. principale	Casalborgone - Berzano - Conf. AT	2
p102c01	Di Berzano	Collegamento	Casalborgone	2
p103	Di Castagneto	Perc. principale	Casalborgone - Castagneto	2



<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p104	Di Lauriano	Perc. principale	ex-ss590 - Conf. P. AT	2
p105	Di Monteu	Perc. principale	ex-ss590 - Monteu - p104	2
p105c01	Di Monteu	Collegamento	Monteu da Po	2
p106	Di Scallaro	Perc. principale	ex-ss590 - Pomaretto - Scallaro - Conf. P. AT	2
p106d01	Di Scallaro	Diramazione	Cavagnolo	2
p107	Di Brusasco	Perc. principale	Brusasco – Crescentino	1
p108	Di Cavagnolo	Perc. principale	Cavagnolo - Conf. P. AT	2
p109	Di Brozolo	Perc. principale	ex-ss590 - Conf. P. AT	2
p110	Di Marcorengo	Perc. principale	dalla p107 - alla ex-ss590	2
p110c01	Di Marcorengo	Collegamento	Brusasco – Brozolo	2
p111	Di Sulpiano	Perc. principale	dalla p107 - Conf. P. AL	2
p111c01	Di Sulpiano	Collegamento	Verrua Savoia	2
p112	Di Verrua	Perc. principale	dalla p107 - Verrua - Sulpiano - Conf. P. AT	2
p113	Di Piai	Perc. principale	dalla ex-ss590 - Brozolo - Conf. P. AT	2
p114	Di Superga	Perc. principale	Pino - Bric Paluch	2
p115	Della Valle Ceppi	Perc. principale	Pino - Valle Ceppi - Baldissero	2
p115d01	Della Valle Ceppi	Diramazione	Pino Torinese	2
p116	Di San Quirico	Perc. principale	Chieri - Baldissero - S.Quirico	2
p116c01	Di San Quirico	Collegamento	Chieri	2
p117	Di Cordova	Perc. principale	Castiglione - Baldissero	2
p117c01	Di Cordova	Collegamento	Pavarolo	2
p118	Di Sciolze	Perc. principale	Bardassano - Sciolze	2
p118c01	Di Sciolze	Collegamento	Sciolze	2
p118d02	Di Sciolze	Diramazione	Sciolze	2
p119	Di Moriondo	Perc. principale	Chieri - Castelnuovo D. Bosco	1
p119c02	Di Moriondo	Collegamento	Moriondo Torinese	2
p119d01	Di Moriondo	Diramazione	Mombello di Torino	2
p120	Di Riva di Chieri	Perc. principale	Pessione - Riva - Buttigliera	2
p120c01	Di Riva di Chieri	Collegamento	Riva presso Chieri	2
p121	Di Arignano	Perc. principale	Riva - Oriassolo - Arignano	2
p122	Di Chieri	Perc. principale	Carignano - Villastellone - Chieri - Castiglione	1
p122d01	Di Chieri	Diramazione	Cambiano	1

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p123	Di San Felice	Perc. principale	Pino - S. Felice - Madonna della Scala - S. Pietro	2
p124	Di Pecetto	Perc. principale	Eremo - Pecetto - Chieri	2
p124d01	Di Pecetto	Diramazione	Pecetto Torinese - Pino Torinese	2
p125	Di Revigliasco	Perc. principale	Moncalieri - Revigliasco - Pecetto - Trofarello	2
p125c01	Di Revigliasco	Collegamento	Pecetto Torinese	2
p126	Di Santa Brigida	Perc. principale	Moncalieri - Revigliasco	2
p126d01	Di Santa Brigida	Diramazione	Moncalieri	2
p127	Del Cimitero di Venaus	Perc. principale	colleg. per Giaglione	2
p128	Di Pessione	Perc. principale	Poirino - Chieri	1
p129	Di Carmagnola	Perc. principale	Pinerolo - Carmagnola - Poirino	1
p130	Dei Favari	Perc. principale	Poirino - Villastellone	2
p131	Di Isolabella	Perc. principale	Poirino - Isolabella	2
p131c01	Di Isolabella	Collegamento	Isolabella	2
p131c01c02	Di Isolabella	Collegamento	Isolabella	2
p131c02	Di Isolabella	Collegamento	Isolabella	2
p132	Di Ternavasso	Perc. principale	Poirino - Ceresole d'Alba - S. Stefano Roero	2
p132c01	Di Ternavasso	Collegamento	Poirino	2
p132c02	Di Ternavasso	Collegamento	Pralormo	2
p133	Della Frazione Cavallo	Perc. principale	Pralormo - Virani	2
p134	Di Pralormo	Perc. principale	Carmagnola - Pralormo - Cellarengo - Conf. P. AT	2
p135	Di Casanova	Perc. principale	dalla p129 - Ceresole d'Alba - Conf. P. CN	2
p136	Delle Due Province	Perc. principale	Carmagnola - Ceresole d'Alba - Conf. P. CN	2
p137	Detta Strada Reale	Perc. principale	Carmagnola - Caramagna	2
p138	Di Virle	Perc. principale	Carignano - Virle - Cercenasco - Buriasco	2
p138t01	Di Virle	Variante	Cercenasco	2
p139	Di Villafranca	Perc. principale	Orbassano - Volvera - Airasca - Villafranca	2
p139c01	Di Villafranca	Collegamento	Villafranca Piemonte	2
p140	Di None	Perc. principale	Nichelino - None	3

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p140c01	Di None	Collegamento	None - Piobesi Torinese	2
p141	Di Castagnole Piemonte	Perc. principale	Piovasasco - Volvera - None - Pancalieri	2
p141c04	Di Castagnole Piemonte	Collegamento	Pancalieri	2
p142	Di Piobesi	Perc. principale	Orbassano - Candiolo - Piobesi - Carignano	1
p142t01	Di Piobesi	Variante	Candiolo	1
p143	Di Vinovo	Perc. principale	Rivoli - Orbassano - Stupinigi - Carignano	1
p143c04	Di Vinovo	Collegamento	Rivalta di Torino	1
p143d02	Di Vinovo	Diramazione	Nichelino	1
p143d03	Di Vinovo	Diramazione	Nichelino	1
p143t01	Di Vinovo	Variante	Vinovo	1
p144	Di Santa Maria	Perc. principale	Moncalieri - Vinovo - Candiolo	2
p145	Di La Loggia	Perc. principale	Castagnole - Piobesi - Vinovo - La Loggia	2
p146	Di Viotto	Perc. principale	Cumiana - Piscina - Scalenghe - Castagnole - Carignano	2
p146c01	Di Viotto	Perc. principale	Scalenghe - Buriasco	2
p146t01	Di Viotto	Perc. principale	Cumiana Piscina Airasca	2
p147	Di Oitana	Perc. principale	Castagnole Piemonte Osasio Pancalieri Lombriasco	2
p148	Di Vigone	Perc. principale	Virle - Vigone	2
p149	Di Pancalieri	Perc. principale	Pancalieri - Faule	2
p150	Della Madonna degli Orti	Perc. principale	Villafranca - Pancalieri	2
p150d01	Della Madonna degli Orti	Diramazione	Villafranca Piemonte	2
p151	Di Campiglione Fenile	Perc. principale	Villafranca - Cavour - Campiglione - Bibiana	2
p152	Di Zucchea	Perc. principale	Vigone - Cavour	2
p153	Di Babano	Perc. principale	dalla p151 - Campiglione - Villafranca	2
p154	SP 154 DI CAVOUR (BARGE)	Perc. principale	Cavour	2
p155	SP 155 DI CAVOUR (BAGNOLO)	Perc. principale	Cavour	2

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p156	Di Lusernetta	Perc. principale	Luserna - Lusernetta Bibiana - Cavour	2
p156t01	Di Lusernetta	Variante	Luserna S. Giovanni-Lusernetta	2
p156t02	Di Lusernetta	Variante	Lusernetta-Bibiana	2
p157	SP 157 DI BIBIANA	Perc. principale	dalla p161 - Bibiana - Conf. P. CN	1
p157t01	SP 157 DI BIBIANA	Variante	Bibiana	1
p158	Di Garzigliana	Perc. principale	Buriasco - Macello - Garzigliana - Bricherasio	2
p158c02	Di Garzigliana	Collegamento	Macello	2
p159	Di Macello	Perc. principale	Pinerolo - Macello - Vigone	2
p160	Dei Murisenghi	Perc. principale	Buriasco - Piscina	2
p160c01	Dei Murisenghi	Collegamento	Scalenghe	2
p161	Della Val Pellice	Perc. principale	Pinerolo - Torre P.ce - Bobbio P.ce - Villanova	1
p161	Della Val Pellice	Perc. principale	Pinerolo - Torre P.ce - Bobbio P.ce - Villanova	1
p161c01	Della Val Pellice	Collegamento	Bricherasio	1
p162	SP 162 DI RORA'	Perc. principale	Luserna - Rora'	2
p163	Di Angrogna	Perc. principale	Luserna - Angrogna	2
p163c01	Di Angrogna	Collegamento	Torre Pellice -Luserna S. Giovanni	2
p164	Di San Secondo	Perc. principale	Pinerolo - S.Secondo di Pinerolo - Bricherasio	2
p165	Di Prarostino	Perc. principale	Prarostino - S.Secondo - Osasco	2
p166	Della Val Chisone	Perc. principale	San Secondo - Porte - Inverso - Pomaretto	2
p166c01	Della Val Chisone	Collegamento	San Germano Chisone – Porte	2
p166c03	Della Val Chisone	Collegamento	San Secondo - Porte – Pinerolo	2
p167	SP 167 DELLA VAL LEMINA	Perc. principale	Pinerolo - S. Pietro - Val Lemina - Talucco	2
p168	SP 168 DI SAN GERMANO CHISONE	Perc. principale	Germano - Pramollo	2
p169	Della Valle Germanasca	Perc. principale	Perosa - Perrero - Prali - Ghigo - Ribba	2
p169t01	Della Valle Germanasca	Variante	Perosa	2
p170	Di Massello	Perc. principale	Perrero - Massello - Salza	2
p170d01	Di Massello	Diramazione	Salza di Pinerolo-Massello	2

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p171	Di Usseaux	Perc. principale	dalla ex-ss23 - Usseaux	2
p172	Del Colle delle Finestre	Perc. principale	Susa - Meana - Colle delle Finestre - Fenestrelle	2
p172c01	Del Colle delle Finestre	Collegamento	Meana	2
p173	Del Colle dell'Assietta	Perc. principale	Sestriere - Colle Basset - Colle Assietta	2
p174	Di Borgaretto	Perc. principale	Rivalta - Beinasco	1
p174d01	Di Borgaretto	Diramazione	Orbassano	1
p175	Del Doirone	Perc. principale	Rivalta - Grugliasco	1
p175c01	Del Doirone	Collegamento	Grugliasco	1
p176	Della Savonera	Perc. principale	dalla ex-ss24 - Venaria	1
p176c04	Della Savonera	Collegamento	dalla ex-ss24 - Pianezza - Druento	1
p177	Di Valdellatorre	Perc. principale	Collegno - Alpignano - Valdellatorre - Molino	2
p177d01	Di Valdellatorre	Diramazione	Valdellatorre	2
p180	Dei Cornetti Superiore	Perc. principale	Per Cornetti Sup.	2
p181	Di Caselette	Perc. principale	Caselle - Givoletto - Fiano	2
p181c01	SP 181 DI CASELETTE	Collegamento	La Cassa	2
p182	Di Varisella	Perc. principale	Cafasse - Monasterolo - Vallo T.se - Varisella - Fiano	2
p182c02	Di Varisella	Collegamento	Vallo T.se - Varisella - Fiano	2
p182c03	Di Varisella	Collegamento	Vallo T.se - Varisella - Fiano	2
p182c04	Di Varisella	Collegamento	Vallo T.se - Varisella - Fiano	2
p182d01	Di Varisella	Diramazione	Vallo T.se - Varisella - Fiano	2
p183	SP 183 DI BRUINO	Perc. principale	Orbassano - Bruino	1
p184	Di Villarbasse	Perc. principale	Trana - Reano - Villarbasse - Rivoli	2
p184c01	Di Villarbasse	Collegamento	Villarbasse	2
p185	SP 185 DI BUTTIGLIERA ALTA	Perc. principale	Reano - Buttigliera Alta - ss25	2
p186	Di Rosta	Perc. principale	Rivoli - Rosta - Avigliana	1
p186d01	Di Rosta	Diramazione	Rosta	2
p187	D Giaveno	Perc. principale	Trana - Giaveno	1
p187c01	SP 187 DI GIAVENO	Collegamento	Giaveno	1
p188	SP 188 DEL COLLE BRAIDA	Perc. principale	Giaveno - Colle Braida - Avigliana	2

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p188d01	SP 188 DEL COLLE BRAIDA	Diramazione	Sant' Ambrogio di Torino – Chiusa di San Michele	2
p188d02	SP 188 DEL COLLE BRAIDA	Diramazione	Sant' Ambrogio di Torino	2
p189	SP 189 DI SELVAGGIO	Perc. principale	Giaveno - Selvaggio - Coazze	2
p190	SP 190 DI COAZZE	Perc. principale	Coazze - Giaveno - Avigliana	2
p191	SP 191 DELLA MADDALENA	Perc. principale	Coazze - fr. Maddalena - Alpe Colombino	2
p192	SP 192 DI FORNO	Perc. principale	Coazze - Forno	2
p193	SP 193 DELLA COLLETTA	Perc. principale	Cumiana - Colletta - Giaveno	2
p193d01	SP 193 DELLA COLLETTA	Diramazione	Cumiana - Colletta - Giaveno	2
p194	SP 194 DI FROSSASCO	Perc. principale	Cantalupa - Roletto - Riva - Buriasco	2
p195	SP 195 DI ROLETTO	Perc. principale	Frossasco - Roletto - Riva - Buriasco	2
p196	SP 196 DI PISCINA	Perc. principale	Pinerolo - Piscina - Riva - Buriasco	2
p196c01	SP 196 DI PISCINA	Collegamento	Piscina	2
p197	SP 197 DEL COLLE DEL LYS	Perc. principale	Avigliana - Almese - Col del Lys - Viu'	1
p197	SP 197 DEL COLLE DEL LYS	Perc. principale	Avigliana - Almese - Col del Lys - Viu'	1
p197c01	SP 197 DEL COLLE DEL LYS	Collegamento	Avigliana - Almese - Col del Lys - Viu'	2
p197d02	SP 197 DEL COLLE DEL LYS	Diramazione	Avigliana - Almese - Col del Lys - Viu'	2
p197d03	SP 197 DEL COLLE DEL LYS	Diramazione	Avigliana - Almese - Col del Lys - Viu'	2
p197d04	SP 197 DEL COLLE DEL LYS	Diramazione	Avigliana - Almese - Col del Lys - Viu'	2
p198	SP 198 DI VILLARDORA	Perc. principale	dalla ex-ss24 - Almese - Villar Dora - ss25	2
p198c01	SP 198 DI VILLARDORA	Collegamento	dalla ex-ss24 - Almese - Villar Dora - ss25	2
p198c03	SP 198 DI VILLARDORA	Collegamento	dalla ex-ss24 - Almese - Villar Dora - ss25	2
p198d02	SP 198 DI VILLARDORA	Diramazione	dalla ex-ss24 - Almese - Villar Dora - ss25	2
p199	SP 199 DI NOVARETTO	Perc. principale	dalla ex-ss24 - Novaretto - Caprie	2

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p200	SP 200 DI CONDOVE	Perc. principale	ss25 - Condove - Frassinette - Mollette	2
p200d02	SP 200 DI CONDOVE	Diramazione	ss25 - Condove - Frassinette - Mollette	2
p200t01	SP 200 DI CONDOVE	Variante	ss25 - Condove - Frassinette - Mollette	2
p200t02	SP 200 DI CONDOVE	Variante	ss25 - Condove - Frassinette - Mollette	2
p201	SP 201 DI VAIE	Perc. principale	ex-ss24 – S.Antonino - Vaie - ss25	2
p201c01	SP 201 DI VAIE	Collegamento	ex-ss24 – S.Antonino - Vaie - ss25	2
p202	SP 202 DI VILLARFOCCHIARD O	Perc. principale	ss25 - Villarfocchiardo	2
p202d01	SP 202 DI VILLARFOCCHIARD O	Diramazione	ss25 - Villarfocchiardo	2
p202d02	SP 202 DI VILLARFOCCHIARD O	Diramazione	ss25 - Villarfocchiardo	2
p203	Di Borgone	Perc. principale	ss25 - Bruzzolo - S.Didero - ss25	2
p203d01	SP 203 DI BORGONE	Diramazione	ss25 - Bruzzolo - S.Didero - ss25	2
p204	SP 204 DI SAN DIDERO	Perc. principale	S.Didero - ss25	2
p205	SP 205 DI BRUZOLO	Perc. principale	S.S.n.25 - Bruzolo, sp203 - S.S.n.25	2
p205c01	SP 205 DI BRUZOLO	Collegamento	S.S.n.25 - Bruzolo, sp203 - S.S.n.25	2
p205c01c01	SP 205 DI BRUZOLO	Collegamento	S.S.n.25 - Bruzolo, sp203 - S.S.n.25	2
p206	SP 206 DI SAN GIORIO	Perc. principale	S.Giorio - ss25	2
p207	SP 207 DI MATTIE	Perc. principale	Bussoleno - Mattie - Susa	2
p208	SP 208 DI FORESTO	Perc. principale	Foresto - ss25	2
p209	SP 209 DI MOMPANTERO	Perc. principale	Susa - Monpantero - p210	2
p210	SP 210 DI VENAUS	Perc. principale	Venaus - Novalesa	2
p210c01	SP 210 DI VENAUS	Collegamento	Venaus - Novalesa	2
p211	SP 211 DI GIAGLIONE	Perc. principale	ss25 - Giaglione	2
p211d01	SP 211 DI GIAGLIONE	Diramazione	ss25 - Giaglione	2
p212	SP 212 DEL MONCENISIO	Perc. principale	ss25 - Moncenisio	2

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p213	SP 213 DI EXILLES	Perc. principale	dalla ex-ss24 - Exilles - alla ex-ss24	2
p213d01	SP 213 DI EXILLES	Diramazione	Exilles	2
p214	SP 214 DI SAUZE D'OULX	Perc. principale	Oulx - Sauze d'Oulx - Monfol - Parco di Salbertran	2
p215	SP 215 DEL SESTRIERE	Perc. principale	Cesana - Sauze di Cesana - Sestriere	2
p215c02	SP 215 DEL SESTRIERE	Collegamento	Sestriere	2
p215d01	SP 215 DEL SESTRIERE	Diramazione	Cesana - Sauze di Cesana - Sestriere	2
p216	SP 216 DEL MELEZET	Perc. principale	Bardonecchia - Melezet - Conf. S	2
p217	SP 217 DI BARONE	Perc. principale	p053 - S. Giorgio C.se - Orio - Barone - Candia	2
p218	SP 218 DI MONASTEROLO	Perc. principale	p001 - Fiano - Monasterolo	2
p219	SP 219 DI MEZZENILE	Perc. principale	colleg. per Bugliano	2
p219d01	SP 219 DI MEZZENILE	Diramazione	Mezzenile	2
p220	SP 220 DI BRANDIZZO	Perc. principale	Settimo - Brandizzo	1
p220d01	SP 220 DI BRANDIZZO	Diramazione	Settimo - Brandizzo	2
p221	SP 221 DI ANDRATE	Perc. principale	Chiaverano - ex-ss419	2
p222	SP 222 DI CASTELLAMONTE	Perc. principale	Samone - Loranze' - Parella - Quagliuzzo - Strambinello	1
p222c04	SP 222 DI CASTELLAMONTE	Collegamento	Samone	1
p222d01	SP 222 DI CASTELLAMONTE	Diramazione	Castellamonte - Bairo	2
p224	SP 224 DI PAVAROLO	Perc. principale	dalla p122 - Pavarolo	2
p225	SP 225 DI URBIANO	Perc. principale	colleg. per Urbiano	2
p225c01	SP 225 DI URBIANO	Collegamento	Susa	2
p226	SP 226 DELLA CASCINA RUBIANA	Perc. principale	Leini' - Settimo	2
p227	SP 227 DELLA PROVONDA	Perc. principale	per fr. Provonda	2
p228	SP 228 DEL LAGO DI VIVERONE	Perc. principale	Ivrea - Bollengo - Palazzo - Lago di Viverone	<b>2 1</b>
p229	SP 229 DI VERNA	Perc. principale	Colletta - Verna - Ravera	2



<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p231	SP 231 DELLA FR. CELS	Perc. principale	Exilles - Cels	2
p232	SP 232 DI DEVEYS	Perc. principale	dalla ex-ss24 a Deveys - S. Colombano	2
p233	SP 233 DI RAMAT	Perc. principale	Chiomonte - Ramat	2
p235	SP 235 DI ROCHEMOLLES	Perc. principale	Bardonecchia - Rochemolles	2
p236	SP 236 DELLA STAZIONE ALPINA	Perc. principale	Sauze D'Oulx - Ist. Zootecnico	2
p237	SP 237 DELLA FR. CHAMBONS	Perc. principale	Exilles - fr. Chambons - Forte Sape'	2
p238	SP 238 DI MILLAURES	Perc. principale	Bardonecchia - Millaures - fr. Gleise	2
p240	SP 240 DI FIANO	Perc. principale	Fiano - p001	2
p241	SP 241 DEL PONTE DEGLI ALPINI	Perc. principale	Per ex-ss24 Susa	2
p242	SP 242 DELLA BORGATA TEMPO	Perc. principale	dalla p022 - alla p019	2
p243	SP 243 DI VAUDA INFERIORE	Perc. principale	Front - Vauda	2
p244	SP 244	Perc. principale	Barbania - Vauda	2
p245	SP 245 DELLA STAZIONE DI PESSINETTO	Perc. principale	Pessinetto	2
p246	SP 246 DEL CREUS	Perc. principale	Coassolo - Creus - Leitisetto	2
p247	Di Case Levra	Perc. principale	Corio - Case Levra - Picat	2
p248	Del Piano Audi	Perc. principale	Colleg. per Pian D'Audi	2
p249	Del Pugno	Perc. principale	Traves - Lussiana - Pugno	2
p250	Di Catelli	Perc. principale	Mezenile - Cattelli - Villa sup.	2
p251	Della Frazione Canova	Perc. principale	dalla p001 fr. Canova	2
p253	Dei Cornetti	Perc. principale	dalla p001 alla fr. Cornetti	2
p254	Del Pian del Frais	Perc. principale	Meana - Madonna Losa - Frais	2
p255	Della Val Clarea	Perc. principale	ss25 - Val Clarea	2
p256	Del Rifugio Levi	Perc. principale	dalla ex-ss24 - Fenil - Grange della Valle	2
p256d01	Del Rifugio Levi	Diramazione	Salbertrand	2
p257	Di San Bernardo	Perc. principale principale	dalla p138 - fr. Bernardo	2

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p258	Di Indritto	Perc. principale	dalla p161 - Indritto	2
p259	Di Chiabrano	Perc. principale	dalla p169 - Chiabrano - Maniglia	2
p260	Di Rodoretto	Perc. principale	dalla p169 - Rodoretto	2
p261	Di Faetto	Perc. principale	dalla ex-ss23 - Gran Faetto	2
p262	Di Pobbia	Perc. principale	Albiano - Azeglio - Pobbia	2
p262c01	Di Pobbia	Collegamento	Palazzo Canavese – Azeglio – Piverone - Albiano d'Ivrea	2
p263	Di Piverone	Perc. principale	Bollengo - Palazzo - Piverone	2
p264	Di Masino	Perc. principale	Cossano - Caravino	2
p265	Di Campo	Perc. principale	Baldissero C.se - Campo Muriaglio	2
p265c02	Di Campo	Collegamento	Castellamonte	2
p265c03	Di Campo	Collegamento	Castellamonte	2
p266	Di Salto	Perc. principale	Salto - Priacco	2
p267	Di Lombardore	Perc. principale	Torino - Lombardore	1
p267c01	Di Lombardore	Collegamento	Lombardore	1
p338	Di Mongrando	Perc. principale	Conf. P. BI - Bollengo	1
p393	Di Villastellone	Perc. principale	Moncalieri - Villastellone - Castellamonte	1
p419	Della Serra	Perc. principale	Donato (La Serra) - Borgofranco	1
p458	Di Casalborgone	Perc. principale	San Sebastiano - Conf. P. AT	1
p460	Del Gran Paradiso	Perc. principale	Rivarolo - Cuorgne' - Pont C.se - Noasca - Ceresole	1
p460t01	Del Gran Paradiso	Variante	Cuorgne'	1
p460t03	Del Gran Paradiso	Variante	Locana	1
p460t04	Del Gran Paradiso	Variante	Noasca	1
p460t05	Del Gran Paradiso	Variante	Noasca	1
p460t06	Del Gran Paradiso	Variante	Ceresole Reale	1
p500	Della Collina Torinese	Perc. principale	Volpiano-SettimoT.se-S.Raffaele Cimena -Gassino	1
p501	Di Borgaro e Venaria	Perc. principale	TangenzialeTorino - Borgaro T.se - Venaria Reale	1
p501d01	Di Borgaro e Venaria	Diramazione	Borgaro T.se	1
p502	Della Palazzina di Caccia di Stupinigi	Perc. principale	Nichelino-Beinasco-Orbassano	1
p503	Variante di Baio Dora	Perc. principale	Borgofranco d'Ivrea	2

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p504	Di Sant'Antonino	Perc. principale	Vaie - Sant'Antonino	2
p565	Di Castellamonte	Perc. principale	Banchette - Castellamonte - Salassa	1
p565c01	Di Castellamonte	Collegamento	Banchette - Castellamonte - Salassa	1
p589	Dei Laghi di Avigliana	Perc. principale	Trana - Piossasco - Pinerolo - Cavour	1
p589t01	Dei Laghi di Avigliana	Variante	Trana - Piossasco - Pinerolo - Cavour	1
p589t02	Dei Laghi di Avigliana	Variante	Trana - Piossasco - Pinerolo - Cavour	1
p590	Della Val Cerrina	Perc. principale	Gassino - S. Raffaele Cimena - Cavagnolo - Brozolo	1
p595	Di Mazzè	Perc. principale	Caluso - Mazze' - Villareggia	1
p661	Delle Langhe	Perc. principale	Carmagnola - Conf. P. CN	1
p663	Di Saluzzo	Perc. principale	Lombriasco - Conf. P. CN	1
p710	Di Caselle	Perc. principale	Caselle - Leini'	2
p710d01	Di Caselle	Diramazione	Caselle - Leini'	2
p711	Di Villaretto	Perc. principale	Borgaro - Villaretto	2
p720	Del Campo Esperienze	Perc. principale	Lombardore - S. Francesco - S. Carlo - Cirie'	2
p720c01	Del Campo Esperienze	Collegamento	Lombardore - S. Francesco - S. Carlo - Cirie'	2
p723	Di Rivara	Perc. principale	Nole - Rocca - Rivara - Camagna	2
p724	Di Villanova	Perc. principale	colleg. per Mathi	2
p728	dei Boschi	Perc. principale	Barbania - fr. Boschi	2
p729	di Oviglia	Perc. principale	Lanzo - Oviglia	2
p729d01	di Oviglia	Diramazione	Lanzo - Oviglia	2

## Allegato B - Categorie strade provinciali ai fini del calcolo del canone mezzi pubblicitari e per gli accessi degli impianti di distribuzione carburanti

ex art. 27 commi 7 e 8 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.

CODICE IDENTIF.	DENOMINAZIONE S.P.	TIPO ELEMENTO	PERCORSO	CATEG. CANONE
p001	delle Valli di Lanzo	Percorso principale	Venaria – bivio Fiano	3
p001	delle Valli di Lanzo	Percorso principale	Bivio Fiano - Lanzo - Ceres - Pian della Mussa	4
p001c02	delle Valli di Lanzo	Collegamento	Lanzo Torinese	3
p001c03	delle Valli di Lanzo	Collegamento	Germagnano	3
p001d04	delle Valli di Lanzo	Diramazione	Traves	3
p001t01	delle Valli di Lanzo	Variante	Ala di Stura	3
p001t02	delle Valli di Lanzo	Variante	Balme	3
p001q01	delle Valli di Lanzo	Reliquato stradale	Cafasse	
p002	di Germagnano	Percorso principale	Torino - Lanzo - Germagnano	2
p002d08	di Germagnano	Diramazione	Cirié	2
p002t01	di Germagnano	Variante	Balangero	4
p003	della Cebrosa	Percorso principale	Torino - Volpiano	2
p004	di Baldissero	Percorso principale	Torino - Baldissero - Montaldo - Sciolze	4
p005	di Pino	Percorso principale	Torino - Pino T.se	3
p006	di Pinerolo	Percorso principale	Torino - Orbassano - Piossasco	2
p006c09	di Pinerolo	Collegamento	Orbassano – Rivalta di Torino	2
p007	di Grugliasco	Percorso principale	Torino - Rivoli	1
p007d01	di Grugliasco	Diramazione	Grugliasco	1
p007d06	di Grugliasco	Diramazione	Grugliasco – Rivoli	1
p008	di Druento	Percorso principale	Torino - Druento - San Gillio - Givoletto	2
p008d01	di Druento	Diramazione	Pianezza - San Gillio	2
p008c02	di Druento	Collegamento	San Gillio – Val della Torre	2

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p008c03	di Druento	Collegamento	San Gillio	2
p008t01	di Druento	Variante	Druento	2
p009	di Altessano	Percorso principale	Torino - Altessano	4
p010	Padana Inferiore	Percorso principale	Torino - Chieri - Conf. P. AT	1
p011	Padana Superiore	Percorso principale	Torino - Settimo - Chivasso - Rondissone - Conf. P. VC	1
p011c01	Padana Superiore	Collegamento	Chivasso	1
p011d03	Padana Superiore	Diramazione	Settimo Torinese	1
p011d04	Padana Superiore	Diramazione	Chivasso	1
p012	del Fornacino	Percorso principale	Caselle Torinese	3
p012c01	del Fornacino	Collegamento	Caselle Torinese	3
p012c02	del Fornacino	Collegamento	Leini'	3
p013	di Front	Percorso principale	Caselle - Front - Valperga - Cuorgne'	3
p013d03	di Front	Diramazione	Busano – Favria - Rivarolo Canavese	3
p013c04	di Front	Collegamento	Valperga – Salassa	3
p013t01	di Front	Variante	San Maurizio Canavese	3
p014	di Ceretta Inferiore	Percorso principale	San Maurizio Canavese	4
p014c01	di Ceretta Inferiore	Collegamento	San Maurizio Canavese	4
p015	di Ceretta Superiore	Percorso principale	Caselle - Robassomero	4
p016	di San Maurizio	Percorso principale	Leini' - S.Maurizio - Cirie'	3
p017	di Leini'	Percorso principale	Caselle - Leini' - S. Francesco al Campo	3
p017d02	di Leini'	Diramazione	Leini' - S. Francesco al Campo	3
p018	di Robassomero	Percorso principale	Cirie' - Robassomero	4
p018c01	di Robassomero	Collegamento	Robassomero	4
p019	di Robassomero	Percorso principale	Cirie'	4
p019c01	di Robassomero	Collegamento	San Carlo Canavese	4
p020	del Colle di Tenda e di	Percorso	Moncalieri - La Loggia – Carignano –	1

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
	Valle Roia	principale	Carmagnola	
p020t01	del Colle di Tenda e di Valle Roia	Variante	La Loggia	1
p020t02	del Colle di Tenda e di Valle Roia	Variante	Carignano	1
p021	di San Carlo	Percorso principale	Cirie' - S.Carlo - Vauda	4
p021c01	di San Carlo	Collegamento	Front-Vauda Canavese	4
p022	del Colle Forcola	Percorso principale	Cirie' - Corio - Vietti - Lanzo	4
p022c01	del Colle Forcola	Collegamento	Grosso	4
p022c02	del Colle Forcola	Collegamento	Coassolo Torinese	4
p022c03	del Colle Forcola	Collegamento	Lanzo Torinese	4
p022c04	del Colle Forcola	Collegamento	Lanzo Torinese	4
p023	del Colle di Sestriere	Percorso principale	Conf. Torino - Pinerolo - Sestriere - Cesana T.se	1
p023t01	del Colle di Sestriere	Variante	Pinerolo – San Secondo di Pinerolo – San Germano Chisone – Porte	1
p023t02	del Colle di Sestriere	Variante	Villar Perosa - San Germano Chisone - Inverso Pinasca – Pinasca	1
p023q01	del Colle di Sestriere	Reliquato stradale	Nichelino – Orbassano – Candiolo	
p024	del Monginevro	Percorso principale	Torino - Avigliana - Borgone - S. Giorio - Susa	1
p024t01	del Monginevro	Variante	Collegno	1
p024t01c01	del Monginevro	Collegamento	Alpignano	1
p024t01d02	del Monginevro	Diramazione	Alpignano	1
p025	di Grange di Nole	Percorso principale	Nole - Robassomero	4
p025c01	di Grange di Nole	Collegamento	Nole - Robassomero	4
p026	dell' Amiantifera	Percorso principale	Balangero - S. Pietro	4
p027	di Balangero	Percorso principale	Balangero - p022	4
p028	della fr. San Pietro	Percorso principale	Corio - Rocca	4
p029	del Colle di Cadibona	Percorso principale	Moncalieri - Santena	1
p029c01	del Colle di Cadibona	Collegamento	Trofarello	1

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p029racc.	del Colle di Cadibona	Percorso principale	Poirino	1
p029t01	del Colle di Cadibona	Variante	Poirino	1
p030	di Sant' Ignazio	Percorso principale	Lanzo - S. Ignazio - Pessinetto	4
p030d01	di Sant' Ignazio	Diramazione	Pessinetto	4
p031	di Monastero	Percorso principale	Lanzo - Monastero - Chiaves - Case Macium	4
p031d01	di Monastero	Diramazione	Monastero di Lanzo	4
p031bis	del Monferrato	Percorso principale	Chivasso – Verolengo	1
p032	della Valle di Viu'	Percorso principale	Germagnano - Viu' - Usseglio - Malciaussia	4
p032d01	della Valle di Viu'	Diramazione	Viu'	4
p032d02	della Valle di Viu'	Diramazione	Usseglio	4
p033	della Val Granda	Percorso principale	Ceres - Forno - Alpi Graie	4
p033d01	della Val Granda	Diramazione	Ceres	4
p033d02	della Val Granda	Diramazione	Ceres	4
p034	di Rocca C.se	Percorso principale	Front - Barbania - Rocca C.se - Corio	4
p034c01	di Rocca C.se	Collegamento	Barbania – Levone	4
p034t01	di Rocca C.se	Variante	Barbania	4
p034t02	di Rocca C.se	Variante	Front	4
p035	di Favria	Percorso principale	Front - Favria - Salassa - Valperga	4
p035d01	di Favria	Diramazione	Rivarolo Canavese	4
p036	di Salassa	Percorso principale	Valperga - Pertusio - S. Ponso - Salassa	4
p037	di Pasquaro	Percorso principale	Rivarolo - Rivarossa	4
p037c01	di Pasquaro	Collegamento	Rivarolo Canavese	4
p038	di Argentera	Percorso principale	Front - Salassa	4
p039	di Rivarossa	Percorso principale	Brandizzo - Volpiano - Lombardone - Rivarossa - Front C.se	3
p039c01	di Rivarossa	Collegamento	San Benigno Canavese	3

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p039c02	di Rivarossa	Collegamento	Rivarossa - San Francesco al Campo	3
p040	di San Giusto	Percorso principale	Leini' - Volpiano - S. Benigno - S. Giusto - S. Giorgio	3
p040c05	di San Giusto	Collegamento	Foglizzo	3
p040c02	di San Giusto	Collegamento	Foglizzo - San Giusto Canavese	3
p041	di Aglie'	Percorso principale	Feletto - Aglie' - Baldissero	4 <sup>3</sup>
p041d01	di Aglie'	Diramazione	Lusiglie'	4
p041c02	di Aglie'	Collegamento	Aglie – Ozegna	4
p041d03	di Aglie'	Diramazione	Torre C.se – Bairo	4
p041t01	di Aglie'	Variante	Feletto	4
p042	del Santuario di Belmonte	Percorso principale	Busano - Rivara - Forno C.se - Prascorsano - Cuorgne'	3
p042d01	del Santuario di Belmonte	Diramazione	Prascorsano – Valperga	3
p042t01	del Santuario di Belmonte	Variante	Prascorsano	3
p043	di Canischio	Percorso principale	S. Colombano - Canischio	4
p043c01	di Canischio	Collegamento	S. Colombano – Canischio – Prascorsano	4
p044	di Alpette	Percorso principale	Courgne' - Alpette	4
p045	della Valle Sacra	Percorso principale	Cuorgne' - Borgiallo - Castelnuovo Nigra	4
p045c01	della Valle Sacra	Collegamento	Borgiallo - Chiesanuova – Cuorgne' - Chiesanuova – Borgiallo	4
p045c02	della Valle Sacra	Collegamento	Colleretto Castelnuovo – Cintano	4
p045d03	della Valle Sacra	Diramazione	Colleretto Castelnuovo – Borgiallo	4
p046	di Frassinetto	Percorso principale	Cuorgne' - Pont Canavese – Frassinetto	4
p046d01	di Frassinetto	Diramazione	Frassinetto	4
p047	della Val Soana	Percorso principale	Pont Canavese-Ingria-Ronco Canavese - Valprato Soana	4
p047d01	della Val Soana	Diramazione	Ronco Canavese	4
p047d02	della Val Soana	Diramazione	Pont Canavese	4
p048	di Piamprato	Percorso principale	Valprato Soana	4



<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p048c01	di Piamprato	Collegamento	Valprato Soana	4
p048c01t01	di Piamprato	Variante	Valprato Soana	4
p048t01	di Piamprato	Variante	Valprato Soana	4
p049	di Ribordone	Percorso principale	Sparone - Ribordone - Talosio	4
p049c01	di Ribordone	Collegamento	Sparone	4
p049c02	di Ribordone	Collegamento	Sparone	4
p050	del colle del Nivolet	Percorso principale	Ceresole Reale - Serru' - Colle del Nivolet	4
p051	di Ciconio	Percorso principale	Rivarolo - Ciconio - S.Giorgio	4
p051c01	Ciconio	Collegamento	Ciconio - Ozegna	4
p052	di Ozegna	Percorso principale	Ozegna - Aglie' - S. Giorgio	4
p053	di San Giorgio C.se	Percorso principale	Ozegna -S.Giorgio - S.Giusto - Caluso	3
p053c01	di San Giorgio C.se	Collegamento	Orio Canavese	3
p053c02	di San Giorgio C.se	Collegamento	Barone Canavese	3
p054	di Cuceglio	Percorso principale	Aglie' - Cuceglio - Montalenghe	4
p054c01	di Cuceglio	Collegamento	Aglie	4
p054c02	di Cuceglio	Collegamento	Cuceglio-Vialfre'	4
p055	di Vialfre'	Percorso principale	S. Giorgio C.se - Cuceglio - Vialfre' - S. Martino	4
p056	di Strambino	Percorso principale	Bairo - Strambino - Piverone - Zimone	3
p056c01	di Strambino	Collegamento	Strambino	3
p056c02	di Strambino	Collegamento	Caravino	3
p056c03	di Strambino	Collegamento	Piverone	3
p057	di Torre C.se	Percorso principale	Torre C.se - alla p222	4
p058	del Pedaggio	Percorso principale	Castellamonte - Courgne'	4
p058c01	del Pedaggio	Collegamento	Castellamonte	4
p059	di Castelnuovo Nigra	Percorso principale	Castelnuovo Nigra	4
p060	di Villa Castelnuovo	Percorso	Castellamonte - Villa Castelnuovo -	4

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
		principale	Castelnuovo Nigra	
p061	di Issiglio	Percorso principale	Baldissero - Vidracco - Issiglio - Castelnuovo Nigra	4
p062	di Strambinello	Percorso principale	S. Martino - S. Giovanni - Strambinello	4
p063	di Collettero Giacosa	Percorso principale	Loranze' Alto - Collettero Giacosa - p077	4
p063c01	di Collettero Giacosa	Collegamento	San Martino Canavese	4
p064	della Valchiusella	Percorso principale	Valchiusella	4
p064c01	della Valchiusella	Collegamento	Vistrorio	4
p064d02	della Valchiusella	Diramazione	Alice superiore – Rueglio	4
p064d03	della Valchiusella	Diramazione	Meugliano	4
p064d04	della Valchiusella	Diramazione	Vico Canavese	4
p064t01	della Valchiusella	Variante	Traversella	4
p065	di Lugnacco	Percorso principale	Gauna - Pecco - Lugnacco - Vistrorio	4
p065c01	di Lugnacco	Collegamento	Pecco	4
p066	di Vico C.se	Percorso principale	p064 - Brosso - Vico C.se	4
p066d01	di Vico C.se	Diramazione	Alice superiore	4
p068	di Alice	Percorso principale	Ivrea - Lessolo - Alice	4
p069	di Quincinetto	Percorso principale	Lessolo - Baiodora - Quassolo - Tavagnasco - Quincinetto	3
p069c01	di Quincinetto	Collegamento	Borgofranco d'Ivrea	3
p069t01	di Quincinetto	Variante	Banchette	3
p070	di Quassolo	Percorso principale	Borgofranco - Quassolo - Montestrutto	4
p070c01	di Quassolo	Collegamento	Quassolo	4
p071	di Aramengo	Percorso principale	Casalborgone - Conf. P. AT	4
p071d01	di Aramengo	Diramazione	Casalborgone	4
p072	di Nomaglio	Percorso principale	Nomaglio - Settimo Vittone	4
p072d01	di Nomaglio	Diramazione	Settimo Vittone	4
p073	di Croce Serra	Percorso	Andrate - Croce Serra	4

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
		principale		
p073c01	di Croce Serra	Collegamento	Andrate	4
p074	di Chiaverano	Percorso principale	Ivrea - Cascinette - Chiaverano	4
p074d01	di Chiaverano	Diramazione	Cascinette d'Ivrea	4
p074c02	di Chiaverano	Collegamento	Chiaverano	4
p074t01	di Chiaverano	Variante	Chiaverano	4
p075	dei laghi Morenici	Percorso principale	Chiaverano - Lago Sirio - Ivrea	4
p075c01	Chiaverano	Collegamento	Chiaverano	4
p075d02	Chiaverano	Diramazione	Chiaverano	4
p076	di Burolo	Percorso principale	Cascinette - Burolo - ex-ss228	4
p076t01	di Burolo	Variante	Burolo	4
p077	di Pavone	Percorso principale	Ivrea - Pavone - Perosa C.Se	2
p077t01	di Pavone	Variante	Ivrea - Banchette	2
p078	di Vestigne'	Percorso principale	Torre Balfrero - Vestigne' - Borgo Masino	3
p078c01		Collegamento	Borgomasino	3
p078c03		Collegamento	Maglione	3
p079	di Azeglio	Percorso principale	Albiano d'Ivrea - Azeglio	3
p079c01	di Azeglio	Collegamento	Albiano d'Ivrea - Azeglio	3
p080	di Caravino	Percorso principale	Bollengo - Albiano d'Ivrea - Caravino - Cossano - Conf. P. BI	3
p080c01	di Caravino	Collegamento	Albiano d'Ivrea	3
p081	di Mazze'	Percorso principale	Chivasso - Mazze' - Vische - Strambino	4
p081c02	di Mazze'	Collegamento	Vische	4
p081c03	di Mazze'	Collegamento	Chivasso	4
p081t01	di Mazze'	Variante	Chivasso	4
p082	di Montalenghe	Percorso principale	Chivasso - Foglizzo' - Montalenghe - Romano C.se	3
p083	di Villate	Percorso principale	dalla p082 (Villate) - Mercenasco - ss26	4
p084	del lago di Candia	Percorso	Caluso - Vische	4

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
		principale		
p084c01	del lago di Candia	Collegamento	Candia Canavese	4
p085	di Caluso	Percorso principale	Fogizzo - Caluso	4
p086	di Vallo	Percorso principale	Montanaro - alla ss26	4
p087	di Bosconero	Percorso principale	ex-ss11 - AA.TO-MI Chivasso Ovest - S. Benigno - Bosconero	3
p087t01	di Bosconero	Variante	ex-ss11 - AA.TO-MI Chivasso Ovest - S. Benigno - Bosconero	3
p088	di Villareggia	Percorso principale	Villareggia - alla ex-ss11	4
p089	di Torrazza Piemonte	Percorso principale	dalla ex-ss11 - Saluggia	3
p090	di Rondissone	Percorso principale	Verolengo - Rondissone - Mazze'	4
p090c01	Rondissone	Collegamento	Verolengo - Rondissone	4
p091	del Boschetto	Percorso principale	Verolengo - Busignetto - Casabianca - Boschetto - ss26	4
p091c01	del Boschetto	Collegamento	Verolengo	4
p091t01		Variante	Verolengo - Chivasso	4
p092	di Castiglione	Percorso principale	Settimo - Castiglione	3
p093	di San Mauro	Percorso principale	Settimo T.se	3
p094	di San Sebastiano	Percorso principale	Verolengo - S. Sebastiano - ex-ss590	4
p096	di Rivodora	Percorso principale	dalla ex-ss590 - Rivodora	4
p097	di Cinzano	Percorso principale	Gassino - Cinzano - Conf. P. AT	4
p097d01	di Cinzano	Diramazione	Gassino Torinese	4
p098	di Marentino	Percorso principale	Gassino - Sciolze - Marentino - Andezeno	4
p098d01	di Marentino	Diramazione	Marentino	4
p099	di San Raffaele Cimena	Percorso principale	dalla ex-ss590 - Castagneto Po - S. Raffaele - ex-ss590	4
p099d01	di San Raffaele Cimena	Diramazione	San Raffaele Cimena	4

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p100	di Moriondo	Percorso principale	S. Sebastiano - Lauriano	4
p101	di Casalborgone	Percorso principale	Casalborgone Centro - ex-ss458 - Airali	4
p102	di Berzano	Percorso principale	Casalborgone - Berzano - Conf. P. AT	4
p102c01	di Berzano	Collegamento	Casalborgone	4
p103	di Castagneto	Percorso principale	Casalborgone - Castagneto	4
p104	di Lauriano	Percorso principale	ex-ss590 - Conf. P. AT	4
p105	di Monteu	Percorso principale	ex-ss590 - Monteu - p104	4
p105c01	di Monteu	Collegamento	Monteu da Po	4
p106	di Scallaro	Percorso principale	ex-ss590 - Pomaretto - Scallaro - Conf. P. AT	4
p106d01	di Scallaro	Diramazione	Cavagnolo	4
p107	di Brusasco	Percorso principale	Brusasco – Crescentino	3
p108	di Cavagnolo	Percorso principale	Cavagnolo - Conf. P. AT	4
p109	di Brozolo	Percorso principale	ex-ss590 - Conf. P. AT	4
p110	di Marcorengo	Percorso principale	dalla p107 - alla ex-ss590	4
p110c01	di Marcorengo	Collegamento	Brusasco – Brozolo	4
p111	di Sulpiano	Percorso principale	dalla p107 - Conf. P. AL	4
p111c01	di Sulpiano	Collegamento	Verrua Savoia	4
p112	di Verrua	Percorso principale	dalla p107 - Verrua - Sulpiano - Conf. P. AT	4
p113	di Piai	Percorso principale	dalla ex-ss590 - Brozolo - Conf. P. AT	4
p114	di Superga	Percorso principale	Pino - Bric Paluch	4
p115	della Valle Ceppi	Percorso principale	Pino - Valle Ceppi - Baldissero	4
p115d01	della Valle Ceppi	Diramazione	Pino Torinese	4
p116	di San Quirico	Percorso	Chieri - Baldissero - S.Quirico	4

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
		principale		
p116c01		Collegamento	Chieri	4
p117	di Cordova	Percorso principale	Castiglione - Baldissero	4
p117c01	di Cordova	Collegamento	Pavarolo	4
p118	di Sciolze	Percorso principale	Bardassano - Sciolze	4
p118c01	di Sciolze	Collegamento	Sciolze	4
p118d02	di Sciolze	Diramazione	Sciolze	4
p119	di Moriondo	Percorso principale	Chieri - Castelnuovo D. Bosco	3
p119d01	di Moriondo	Diramazione	Mombello di Torino	3
p119c02	di Moriondo	Collegamento	Moriondo Torinese	3
p120	di Riva di Chieri	Percorso principale	Pessione - Riva - Buttigliera	4
p120c01	di Riva di Chieri	Collegamento	Riva presso Chieri	4
p121	di Arignano	Percorso principale	Riva - Oriassolo - Arignano	4
p122	di Chieri	Percorso principale	Carignano - Villastellone - Chieri - Castiglione	3
p122d01	di Chieri	Diramazione	Cambiano	3
p123	di San Felice	Percorso principale	Pino - S. Felice - Madonna della Scala - S. Pietro	4
p124	di Pecetto	Percorso principale	Eremo - Pecetto - Chieri	4
p124d01	di Pecetto	Diramazione	Pecetto Torinese - Pino Torinese	4
p125	di Revigliasco	Percorso principale	Moncalieri - Revigliasco - Pecetto - Trofarello	4
p125c01	di Revigliasco	Collegamento	Pecetto Torinese	4
p126	di Santa Brigida	Percorso principale	Moncalieri - Revigliasco	4
p126d01	di Santa Brigida	Diramazione	Moncalieri	4
p127	del Cimitero di Venaus	Percorso principale	colleg. per Giaglione	4
p128	di Pessione	Percorso principale	Poirino - Chieri	3
p129	di Carmagnola	Percorso principale	Pinerolo - Carmagnola - Poirino	3

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p130	dei Favari	Percorso principale	Poirino - Villastellone	4
p131	di Isolabella	Percorso principale	Poirino - Isolabella	4
p131c01	di Isolabella	Collegamento	Isolabella	4
p131c01c02	di Isolabella	Collegamento	Isolabella	4
p131c02	di Isolabella	Collegamento	Isolabella	4
p132	di Ternavasso	Percorso principale	Poirino - Ceresole d'Alba - S. Stefano Roero	4
p132c01	di Ternavasso	Collegamento	Poirino	4
p132c02	di Ternavasso	Collegamento	Pralormo	4
p133	della fr. Cavallo	Percorso principale	Pralormo - Virani	4
p134	di Pralormo	Percorso principale	Carmagnola - Pralormo - Cellarengo - Conf. P. AT	4
p135	di Casanova	Percorso principale	dalla p129 - Ceresole d'Alba - Conf. P. CN	4
p136	delle Due Province	Percorso principale	Carmagnola - Ceresole d'Alba - Conf. P. CN	4
p137	detta Strada Reale	Percorso principale	Carmagnola - Caramagna	4
p138	di Virle	Percorso principale	Carignano - Virle - Cercenasco - Buriasco	4
p138t01	di Virle	Variante	Cercenasco	4
p139	di Villafranca	Percorso principale	Orbassano - Volvera - Airasca - Villafranca	3
p139c01	di Villafranca	Collegamento	Villafranca Piemonte	3
p140	di None	Percorso principale	Nichelino - None	4
p140c01	di None	Collegamento	None - Piobesi Torinese	4
p141	di Castagnole Piemonte	Percorso principale	Piovasasco - Volvera - None - Pancalieri	4
p141c04	di Castagnole Piemonte	Collegamento	Pancalieri	4
p142	di Piobesi	Percorso principale	Orbassano - Candiolo - Piobesi - Carignano	3
p142t01	di Piobesi	Variante	Candiolo	3
p143	di Vinovo	Percorso	Rivoli - Orbassano - Stupinigi -	2

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
		principale	Carignano	
p143d02	di Vinovo	Diramazione	Nichelino	2
p143d03	di Vinovo	Diramazione	Nichelino	2
p143c04	di Vinovo	Collegamento	Rivalta di Torino	2
p143t01	di Vinovo	Variante	Vinovo	2
p144	di Santa Maria	Percorso principale	Moncalieri - Vinovo - Candiolo	4
p145	di La Loggia	Percorso principale	Castagnole - Piobesi - Vinovo - La Loggia	4
p146	di Viotto	Percorso principale	Cumiana - Piscina - Scalenghe - Castagnole - Carignano	4
p146c01	di Viotto	Collegamento	Scalenghe - Buriasco	4
p146t01	di Viotto	Variante	Cumiana Piscina Airasca	4
p147	di Oitana	Percorso principale	Castagnole Piemonte Osasio Pancalieri Lombriasco	4
p148	di Vigone	Percorso principale	Virle - Vigone	4
p149	di Pancalieri	Percorso principale	Pancalieri - Faule	4
p150	della Madonna degli Orti	Percorso principale	Villafranca - Pancalieri	4
p150d01	della Madonna degli Orti	Diramazione	Villafranca Piemonte	4
p151	di Campiglione Fenile	Percorso principale	Villafranca - Cavour - Campiglione - Bibiana	4
p152	di Zucchea	Percorso principale	Vigone - Cavour	4
p153	di Babano	Percorso principale	dalla p151 - Campiglione - Villafranca	4
p154	di Cavour (Barge)	Percorso principale	Cavour	4
p155	di Cavour (Bagnolo)	Percorso principale	Cavour	4
p156	di Lusernetta	Percorso principale	Luserna - Lusernetta Bibiana - Cavour	4
p156t01	di Lusernetta	Variante	Luserna S. Giovanni-Lusernetta	4
p156t02	di Lusernetta	Variante	Lusernetta-Bibiana	4
p157	di Bibiana	Percorso	dalla p161 - Bibiana - Conf. P. CN	3



<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
		principale		
p157t01	di Bibiana	Variante	Bibiana	4
p158	di Garzigliana	Percorso principale	Buriasco - Macello - Garzigliana - Bricherasio	4
p158c02	di Garzigliana	Collegamento	Macello	4
p159	di Macello	Percorso principale	Pinerolo - Macello - Vigone	4
p160	dei Murisenghi	Percorso principale	Buriasco - Piscina	4
p160c01	dei Murisenghi	Collegamento	Scalenghe	4
p161	della Val Pellice	Percorso principale	Pinerolo - Torre P.ce - Bobbio P.ce - Villanova	2
p161	della Val Pellice	Percorso principale	Pinerolo - Torre P.ce - Bobbio P.ce - Villanova	3
p161c01	della Val Pellice	Collegamento	Bricherasio	2
p162	di Rora'	Percorso principale	Luserna - Rora'	4
p163	di Angrogna	Percorso principale	Luserna - Angrogna	4
p163c01	di Angrogna	Collegamento	Torre Pellice -Luserna S. Giovanni	4
p164	di San Secondo	Percorso principale	Pinerolo - S.Secondo di Pinerolo - Bricherasio	4
p165	di Prarostino	Percorso principale	Prarostino - S.Secondo - Osasco	4
p166	della Val Chisone	Percorso principale	San Secondo - Porte - Inverso - Pomaretto	4
p166c01	della Val Chisone	Collegamento	San Germano Chisone – Porte	4
p166c03	della Val Chisone	Collegamento	San Secondo - Porte – Pinerolo	4
p167	della Val Lemina	Percorso principale	Pinerolo - S. Pietro - Val Lemina - Talucco	4
p168	di San Germano Chisone	Percorso principale	Germano - Pramollo	4
p169	della Val Germanasca	Percorso principale	Perosa - Perrero - Prali - Ghigo - Ribba	4
p169t01	della Val Germanasca	Variante	Perosa	4
p170	di Massello	Percorso principale	Perrero - Massello - Salza	4
p170d01	di Massello	Diramazione	Salza di Pinerolo-Massello	4

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p171	di Usseaux	Percorso principale	dalla ex-ss23 - Usseaux	4
p172	del colle delle Finestre	Percorso principale	Susa - Meana - Colle delle Finestre - Fenestrelle	4
p172c01	del colle delle Finestre	Collegamento	Meana	4
p173	del colle dell' Assietta	Percorso principale	Sestriere - Colle Basset - Colle Assietta	4
p174	di Borgaretto	Percorso principale	Rivalta – Beinasco	3
p174d01	di Borgaretto	Diramazione	Orbassano	3
p175	del Doirone	Percorso principale	Rivalta - Grugliasco	2
p175c01	del Doirone	Collegamento	Grugliasco	2
p176	della Savonera	Percorso principale	dalla ex-ss24 - Venaria	3
p176c04	della Savonera	Collegamento	dalla ex-ss24 – Pianezza – Druento	3
p177	di Valdellatorre	Percorso principale	Collegno - Alpignano - Valdellatorre - Molino	3
p177d01	di Valdellatorre	Diramazione	Valdellatorre	3
p180	dei Cornetti Sup.	Percorso principale	Per Cornetti Sup.	4
p181	di Casellette	Percorso principale	Casellette - Givoletto - Fiano	4
p181c01	di Casellette	Collegamento	La Cassa	4
p182	di Varisella	Percorso principale	Cafasse - Monasterolo - Vallo T.se - Varisella - Fiano	4
p182d01	di Varisella	Diramazione	Vallo T.se - Varisella - Fiano	4
p182c02	di Varisella	Collegamento	Vallo T.se - Varisella - Fiano	4
p182c03	di Varisella	Collegamento	Vallo T.se - Varisella - Fiano	4
p182c04	di Varisella	Collegamento	Vallo T.se - Varisella - Fiano	4
p183	di Bruino	Percorso principale	Orbassano - Bruino	2
p184	di Villarbasse	Percorso principale	Trana - Reano - Villarbasse - Rivoli	3
p184c01	di Villarbasse	Collegamento	Villarbasse	3
p185	di Buttigliera Alta	Percorso principale	Reano - Buttigliera Alta - ss25	4
p186	di Rosta	Percorso	Rivoli - Rosta - Avigliana	3

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
		principale		
p186d01	di Rosta	Diramazione	Rosta	3
p187	di Giaveno	Percorso principale	Trana - Giaveno	3
p187c01	di Giaveno	Collegamento	Giaveno	3
p188	del colle Braida	Percorso principale	Giaveno - Colle Braida - Avigliana	4
p188d01	del colle Braida	Diramazione	Sant' Ambrogio di Torino – Chiusa di San Michele	4
p188d02	del colle Braida	Diramazione	Sant' Ambrogio di Torino	4
p189	di Selvaggio	Percorso principale	Giaveno - Selvaggio - Coazze	4
p190	di Coazze	Percorso principale	Coazze - Giaveno - Avigliana	3
p191	della Maddalena	Percorso principale	Coazze - fr. Maddalena - Alpe Colombino	4
p192	di Forno	Percorso principale	Coazze - Forno	4
p193	della Colletta	Percorso principale	Cumiana - Colletta - Giaveno	3
p193d01	della Colletta	Diramazione	Cumiana - Colletta - Giaveno	3
p194	di Frossasco	Percorso principale	Cantalupa - Roletto - Riva - Buriasco	4
p195	di Roletto	Percorso principale	Frossasco - Roletto - Riva - Buriasco	4
p196	di Piscina	Percorso principale	Pinerolo - Piscina - Riva - Buriasco	4
p196c01	di Piscina	Collegamento	Piscina	4
p197	del colle del Lys	Percorso principale	Avigliana - Almese - Col del Lys - Viu'	3
p197	del colle del Lys	Percorso principale	Avigliana - Almese - Col del Lys - Viu'	4
p197c01	del colle del Lys	Collegamento	Avigliana - Almese - Col del Lys - Viu'	3
p197d02	del colle del Lys	Diramazione	Avigliana - Almese - Col del Lys - Viu'	3
p197d03	del colle del Lys	Diramazione	Avigliana - Almese - Col del Lys - Viu'	3
p197d04	del colle del Lys	Diramazione	Avigliana - Almese - Col del Lys -	3

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
			Viu'	
p198	di Villardora	Percorso principale	dalla ex-ss24 - Almese - Villar Dora - ss25	4
p198c01	di Villardora	Collegamento	dalla ex-ss24 - Almese - Villar Dora - ss25	4
p198d02	di Villardora	Diramazione	dalla ex-ss24 - Almese - Villar Dora - ss25	4
p198c03	di Villardora	Collegamento	dalla ex-ss24 - Almese - Villar Dora - ss25	4
p199	di Novaretto	Percorso principale	dalla ex-ss24 - Novaretto - Caprie	4
p200	di Condove	Percorso principale	ss25 - Condove - Frassinette - Mollette	4
p200d02	di Condove	Diramazione	ss25 - Condove - Frassinette - Mollette	4
p200t01	di Condove	Variante	ss25 - Condove - Frassinette - Mollette	4
p200t02	di Condove	Variante	ss25 - Condove - Frassinette - Mollette	4
p201	di Vaie	Percorso principale	ex-ss24 - S.Antonino - Vaie - ss25	4
p201c01	di Vaie	Collegamento	ex-ss24 - S.Antonino - Vaie - ss25	4
p202	di Villarfocchiardo	Percorso principale	ss25 - Villarfocchiardo	4
p202d01	di Villarfocchiardo	Diramazione	ss25 - Villarfocchiardo	4
p202d02	di Villarfocchiardo	Diramazione	ss25 - Villarfocchiardo	4
p203	di Borgone	Percorso principale	ss25 - Bruzzolo - S.Didero - ss25	4
p203d01	di Borgone	Diramazione	ss25 - Bruzzolo - S.Didero - ss25	4
p204	di San Didero	Percorso principale	S.Didero - ss25	4
p205	di Bruzolo	Percorso principale	S.S.n.25 - Bruzolo, sp203 - S.S.n.25	4
p205c01	di Bruzolo	Collegamento	S.S.n.25 - Bruzolo, sp203 - S.S.n.25	4
p205c01c01	di Bruzolo	Collegamento	S.S.n.25 - Bruzolo, sp203 - S.S.n.25	4
p206	di San Giorio	Percorso principale	S.Giorio - ss25	4
p207	di Mattie	Percorso principale	Bussoleno - Mattie - Susa	4

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p208	di Foresto	Percorso principale	Foresto - ss25	4
p209	di Mompantero	Percorso principale	Susa - Mompantero - p210	4
p210	di Venaus	Percorso principale	Venaus - Novalesa	4
p210c01	di Venaus	Collegamento	Venaus - Novalesa	4
p211	di Giaglione	Percorso principale	ss25 - Giaglione	4
p211d01	di Giaglione	Diramazione	ss25 - Giaglione	4
p212	del Moncenisio	Percorso principale	ss25 - Moncenisio	4
p213	di Exilles	Percorso principale	dalla ex-ss24 - Exilles - alla ex-ss24	4
p213d01	di Exilles	Diramazione	Exilles	4
p214	di Sauze d'Oulx	Percorso principale	Oulx - Sauze d'Oulx - Monfol - Parco di Salbertran	4
p215	del Sestriere	Percorso principale	Cesana - Sauze di Cesana - Sestriere	4
p215d01	del Sestriere	Diramazione	Cesana - Sauze di Cesana - Sestriere	4
p215c02	del Sestriere	Collegamento	Sestriere	4
p216	del Melezet	Percorso principale	Bardonecchia - Melezet - Conf. S	4
p217	di Barone	Percorso principale	p053 - S. Giorgio C.se - Orio - Barone - Candia	4
p218	di Monasterolo	Percorso principale	p001 - Fiano - Monasterolo	4
p219	di Mezenile	Percorso principale	colleg. per Bugliano	4
p219d01	di Mezenile	Diramazione	Mezenile	4
p220	di Brandizzo	Percorso principale	Settimo - Brandizzo	3
p220d01	di Brandizzo	Diramazione	Settimo - Brandizzo	3
p221	di Andrate	Percorso principale	Chiaverano - ex-ss419	4
p222	di Castellamonte	Percorso principale	Samone - Loranze' - Parella - Quagliuzzo - Strambinello	3
p222d01	di Castellamonte	Diramazione	Castellamonte - Bairo	3

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p222c04	di Castellamonte	Collegamento	Samone	3
p224	di Pavarolo	Percorso principale	dalla p122 - Pavarolo	4
p225	di Urbiano	Percorso principale	colleg. per Urbiano	4
p225c01	di Urbiano	Collegamento	Susa	4
p226	della Cascina Rubiana	Percorso principale	Leini' - Settimo	4
p227	della Provonda	Percorso principale	per fr. Provonda	4
p228	del Lago di Viverone	Percorso principale	Ivrea - Bollengo - Palazzo - Lago di Viverone	1
p229	di Verna	Percorso principale	Colletta - Verna - Ravera	4
p231	della fr. Cels	Percorso principale	Exilles - Cels	4
p232	di Deveys	Percorso principale	dalla ex-ss24 a Deveys - S. Colombano	4
p233	di Ramat	Percorso principale	Chiomonte - Ramat	4
p235	di Rochemolles	Percorso principale	Bardonecchia - Rochemolles	4
p236	della Stazione Alpina	Percorso principale	Sauze D'Oulx - Ist. Zootecnico	4
p237	della fr. Chambons	Percorso principale	Exilles - fr. Chambons - Forte Sape'	4
p238	di Millaures	Percorso principale	Bardonecchia - Millaures - fr. Gleise	4
p240	di Fiano	Percorso principale	Fiano - p001	4
p241	del Ponte degli Alpini	Percorso principale	Per ex-ss24 Susa	4
p242	della Borgata Tempo	Percorso principale	dalla p022 - alla p019	4
p243	di Vauda Inferiore	Percorso principale	Front - Vauda	4
p244	della Borgata Borrelli	Percorso principale	Barbania - Vauda	4
p245	della Stazione di	Percorso	Pessinetto	4

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
	Pessinetto	principale		
p246	di Creus	Percorso principale	Coassolo - Creus - Leitisetto	4
p247	di Case Levra	Percorso principale	Corio - Case Levra - Picat	4
p248	di Piano Audi	Percorso principale	Colleg. per Pian D'Audi	4
p249	del Pugnetto	Percorso principale	Traves - Lussiana - Pugnetto	4
p250	di Catelli	Percorso principale	Mezzenile - Cattelli - Villa sup.	4
p251	della fr. Canova	Percorso principale	dalla p001 fr. Canova	4
p253	dei Cornetti	Percorso principale	dalla p001 alla fr. Cornetti	4
p254	del Pian del Frais	Percorso principale	Meana - Madonna Losa - Frais	4
p255	della Val Clarea	Percorso principale	ss25 - Val Clarea	4
p256	del Rifugio Levi	Percorso principale	dalla ex-ss24 - Fenil - Grange della Valle	4
p256d01	del Rifugio Levi	Diramazione	Salbertrand	4
p257	di San Bernardo	Percorso principale	dalla p138 - fr. Bernardo	4
p258	di Indritto	Percorso principale	dalla p161 - Indritto	4
p259	di Chiabrano	Percorso principale	dalla p169 - Chiabrano - Maniglia	4
p260	di Rodoretto	Percorso principale	dalla p169 - Rodoretto	4
p261	di Faetto	Percorso principale	dalla ex-ss23 - Gran Faetto	4
p262	di Pobbia	Percorso principale	Albiano - Azeglio - Pobbia	4
p262c01	di Pobbia	Collegamento	Palazzo Canavese - Azeglio - Piverone - Albiano d'Ivrea	4
p263	di Piverone	Percorso principale	Bollengo - Palazzo - Piverone	4
p264	di Masino	Percorso	Cossano - Caravino	4

<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
		principale		
p265	di Campo	Percorso principale	Baldissero C.se - Campo Muriaglio	4
p265c02	di Campo	Collegamento	Castellamonte	4
p265c03	di Campo	Collegamento	Castellamonte	4
p266	di Salto	Percorso principale	Salto - Priacco	4
p267	di Lombardore	Percorso principale	Torino - Lombardore	3
p267c01	di Lombardore	Collegamento	Lombardore	3
p338	di Mongrando	Percorso principale	Conf. P. BI - Bollengo	1
p393	di Villastellone	Percorso principale	Moncalieri - Villastellone - Castellamonte	1
p419	della Serra	Percorso principale	Donato (La Serra) - Borgofranco	1
p458	di Casalborgone	Percorso principale	San Sebastiano - Conf. P. AT	1
p460	del Gran Paradiso (ex di Ceresole)	Percorso principale	Rivarolo - Cuorgne' - Pont C.se - Noasca - Ceresole	1
p460t01	del Gran Paradiso (ex di Ceresole)	Variante	Cuorgne'	1
p460t03	del Gran Paradiso (ex di Ceresole)	Variante	Locana	1
p460t04	del Gran Paradiso (ex di Ceresole)	Variante	Noasca	1
p460t05	del Gran Paradiso (ex di Ceresole)	Variante	Noasca	1
p460t06	del Gran Paradiso (ex di Ceresole)	Variante	Ceresole Reale	1
p500	della Collina Torinese	Percorso principale	Volpiano-SettimoT.se-S.Raffaele Cimena -Gassino	1
p501	di Borgaro e Venaria	Percorso principale	TangenzialeTorino - Borgaro T.se - Venaria Reale	1
p501d01	di Borgaro e Venaria	Diramazione	Borgaro T.se	1
p502	della Palazzina di caccia di Stupinigi	Percorso principale	Nichelino-Beinasco-Orbassano	2
p503	di Baio Dora	Percorso principale	Borgofranco d'Ivrea	3



<b>CODICE IDENTIF.</b>	<b>DENOMINAZIONE S.P.</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>PERCORSO</b>	<b>CATEG. CANONE</b>
p504	di Sant'Antonino	Percorso principale	Vaie - Sant'Antonino	4
p565	di Castellamonte	Percorso principale	Banchette - Castellamonte - Salassa	1
p565c01	di Castellamonte	Collegamento	Banchette - Castellamonte - Salassa	1
p589	dei Laghi di Avigliana	Percorso principale	Trana - Piovascasso - Pinerolo - Cavour	1
p589t01	dei Laghi di Avigliana	Variante	Trana - Piovascasso - Pinerolo - Cavour	1
p589t02	dei Laghi di Avigliana	Variante	Trana - Piovascasso - Pinerolo - Cavour	1
p590	della Val Cerrina	Percorso principale	Gassino - S. Raffaele Cimena - Cavagnolo - Brozolo	1
p595	di Mazze'	Percorso principale	Caluso - Mazze' - Villareggia	1
p661	delle Langhe	Percorso principale	Carmagnola - Conf. P. CN	1
p663	di Saluzzo	Percorso principale	Lombriasco - Conf. P. CN	1
p710	di Caselle	Percorso principale	Caselle - Leini'	3
p710d01	di Caselle	Diramazione	Caselle - Leini'	3
p711	di Villaretto	Percorso principale	Borgaro - Villaretto	3
p720	del Campo Esperienze	Percorso principale	Lombardore - S. Francesco - S. Carlo - Cirie'	4
p720c01	del Campo Esperienze	Collegamento	Lombardore - S. Francesco - S. Carlo - Cirie'	4
p723	di Rivara	Percorso principale	Nole - Rocca - Rivara - Camagna	3
p724	di Villanova	Percorso principale	colleg. per Mathi	4
p728	della fr. Boschi	Percorso principale	Barbania - fr. Boschi	4
p729	di Oviglia	Percorso principale	Lanzo - Oviglia	4
p729d01	di Oviglia	Diramazione	Lanzo - Oviglia	4

## Allegato C - Tariffe delle occupazioni permanenti e temporanee

### Tabella C.1 - Occupazioni permanenti ordinarie

Art. 7 comma 1 del Regolamento

(valori adeguati all'art. 1 comma 826 e 829, 1° periodo della Legge 160/2019)

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo €/mq	Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo €/mq
1	€/mq 30,00	1/4 = €/mq 7,50
2	70% = €/mq 21,00	1/4 = €/mq 5,25

Poiché l'art. 1, comma 829 1° periodo della Legge 160/2019 prevede testualmente "Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta a un quarto ..." si propone di assimilare le tariffe dell'occupazione del soprassuolo a quelle del sottosuolo, come dettagliato in tabella.

### Tabella C.2 - Occupazioni permanenti di soprassuolo con tende

Art. 7 comma 2 del Regolamento

(Tariffa ordinaria ridotta al 30%)

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo con tende €/mq
1	30%(a) = €/mq 10,00
2	30%(b) = €/mq 6,00

### Tabella C.3 – Occupazioni permanenti con passi carrabili

Art. 8 comma 6 del Regolamento

(Tariffa ordinaria ridotta al 50%)

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo €/mq
1	50% = €/mq 15,00
2	50% = €/mq 10,50
Coeff. Accessi destinaz. Terziario, Commerciale e Produttiva	1,00
Coeff. Accessi destinaz. Residenziale	0,80

Coeff. Accessi fondi agricoli	0,50
-------------------------------	------

### Tabella C.4 - Occupazioni con passi carrabili costruiti dalla Città Metropolitana inutilizzati

Art. 8 comma 8 del Regolamento

ESENTI

Competono comunque al concessionario gli obblighi manutentivi di cui all'art. 27, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.

### Tabella C.5 – Occupazioni con distributori di carburante posizionati su suolo demaniale

Art. 9, commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento

(ex art. 1, comma 829, 2° periodo della Legge 160/2019)

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo con serbatoio ≤ 3.000 lt. (€/mq)	Maggiorazione per serbatoio con capacità > 3.000 lt, +1/4 ogni 1.000 lt o frazione (€/mq)
1	1/4(a) = €/mq 8,00	+ €/mq 2,00
2	1/4(b) = €/mq 5,00	+ €/mq 1,00

### Tabella C.6 - Occupazioni con passi carrabili di accesso distributori di carburante

Art. 9, commi 6 e seguenti del Regolamento

$$C = (C_b \times K_c \times K_s \times K_i \times K_r) + (A_t \times K_i)$$

dove

C = Canone

C<sub>b</sub> = Canone Base

K<sub>c</sub> = Coeff. Cons. e tipologia impianto

K<sub>s</sub> = Coeff. relativo a servizi offerti (bar, ristorante, locker self service, ecc.)

K<sub>i</sub> = Coeff. categoria strada (1°, 2°, 3°, 4°)

K<sub>r</sub> = Coeff. Rivalutazione annuale ISTAT

#### Tabella C.6A - Tariffa base

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo €/mq	Tariffa base (T <sub>b</sub> =€/mt) occupazioni di suolo €/mq x mt. 1,00 conv.occ. = €/mt.
1	€/mq 30,00 (a)	(b) = €/mt 30,00

**Tabella C.6B - lunghezza convenzionale fronte impianto di distribuzione carburanti**

Lunghezza fronte impianto distribuzione	Lunghezza convenzionale (Lc=mt)	Note
Fronte $\leq$ mt 25,00 n.2 accessi da mt 7,50	mt $[7,50 \times 2 + (25,00 - 7,50 \times 2) / 3] =$ mt 18,33	Lc.1
Fronte $\leq$ mt 30,00 n.2 accessi da mt 10,00	mt $[10,00 \times 2 + (30,00 - 10,00 \times 2) / 3] =$ mt 23,33	Lc.2
Fronte $\leq$ mt 60,00 n.2 accessi da mt 15,00	mt $[15,00 \times 2 + (60,00 - 15,00 \times 2) / 3] =$ mt 40,00	Lc.3
Fronte $>$ mt 60,00 n.2 accessi con corsie acc./dec.	mt $[15,00 \times 2 + (155,00 - 15,00 \times 2) / 4] \simeq$ mt 61,25	Lc.4

**Tabella C.6C – canone base fronte impianto di distribuzione carburanti**

Lunghezza fronte impianto distribuzione	Lunghezza convenzionale (Lc = mt)	Tariffa base (Tb = €/mt)	Canone base (Cb = €)
Fronte $\leq$ mt 25,00 n.2 accessi da mt 7,50	mt 17,50	€/mt 30,00	Cb.1 = € 550,00
Fronte $\leq$ mt 30,00 n.2 accessi da mt 10,00	mt 22,50	€/mt 30,00	Cb.2 = € 700,00
Fronte $\leq$ mt 60,00 n.2 accessi da mt 15,00	mt 37,50	€/mt 30,00	Cb.3 = € 1.200,00
Fronte $>$ mt 60,00 n.2 accessi con corsie acc./dec.	mt 45,50	€/mt 30,00	Cb.4 = € 1.837,50

**Tabella C.6D – Coefficiente consistenza impianto Kc**

Tipologia Erogatori (a, b, c = n.distr.)	Coefficiente Consistenza Kc
per distributore singolo (a = n.distr.)	Kc.1 = 0,02
per distributore a doppia erogazione (b)	Kc.2 = 0,04
per ogni distributore multiprodotto (c)	Kc.3 = 0,08
Chiosco	Kch = 0,05

Tipologia Erogatori (a, b, c = n.distr.)	Coefficiente Consistenza Kc
Stazione di rifornimento	Ksr = 0,10
Stazione di servizio	Kss = 0,15

#### DEFINIZIONI.

**Stazione di servizio:** impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, comprendente locali per il lavaggio sia ingrassaggio sia altri servizi per l'autoveicolo, nonché dotato di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori.

**Stazione di rifornimento:** impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi che dispone, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari esclusi i locali per lavaggio sia ingrassaggio sia altri servizi per l'autoveicolo.

**Chiosco:** impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti ed accessori per autoveicoli, nonché da un eventuale locale adibito a servizi igienici.

Per **colonnine elettriche** o altri erogatori diversi da B/G/M/Gpl si applicano gli stessi coefficienti della presente tabella

$$Kc = 1 + (a \times Kc.1 + b \times Kc.2 + c \times Kc.3) + Kch + Ksr + Kss$$

**Tabella C.6E – Coefficiente di maggiorazione in funzione dei servizi offerti (Ks)**

Tipologia servizi offerti	Sigla	Coefficiente di maggiorazione in base ai servizi offerti (Ks)
Ks.1 = assenza di servizi annessi		1,00
Ks.2 = servizio bar	B	1,10
Ks.3 = servizio ristorante	R	1,20
Ks.4 = servizio albergo	A	1,40
Ks.5 = servizio bar ristorante	BR	1,25
Ks.6 = servizio bar albergo	BA	1,45
Ks.7 = servizio ristorante albergo	RA	1,50
Ks.8 = servizio bar ristorante albergo	BRA	1,55
Ks.9 = servizio di consegna con presenza di locker self-service	L	1,10

Nel caso di compresenza di servizi singoli o multipli con compresenza di locker self-service si applica il coefficiente di maggiorazione successivo a quello corrispondente (es. Nel caso di impianto distribuzione carburanti con presenza del servizio bar ristorante e contemporaneamente locker self-service si applicherà il coefficiente Ks.6 anziché Ks.5)

### **Tabella C.6F – Coefficiente di riduzione categoria strada (Ki)**

<b>Categoria delle strade (da ALLEGATO B)</b>	<b>Coefficiente di riduzione in base importanza strada (Ki)</b>
1	1,00
2	0,90
3	0,85
4	0,80

### **Tabella C.6G – Coefficiente di rivalutazione monetaria annessi (Kr)**

Coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT (Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – Generali)

### **Tabella C.6H – Valutazione affitto terreno (At)**

**At** = affitto terreno demaniale Città Metropolitana da applicarsi solo una Superficie demaniale eccedente una fascia di larghezza pari a mt. 4,00 misurata dal limite bitumato della carreggiata stradale e applicando alla stessa un costo di affitto al mq pari ad 1/2 di quello in vigore per ANAS (pari a €/mq 0,12911) rivalutato annualmente in base all'indice Istat di svalutazione monetaria

(Indice Istat 14/06/1965 - 30/06/2020 = 20,488)

At 2021 = €/mq 0,12911 (a) x 20,488 / 2 = €/mq 1,32

### **Tabella C.7 – Occupazioni con distributori di tabacchi o similari**

**Art. 10, commi 6 e seguenti del Regolamento**

<b>Categoria delle strade</b>	<b>Occupazioni di suolo €/apparecchio</b>
1	€/apparecchio 30,00
2	€/apparecchio 21,00

Si è ipotizzata una superficie convenzionale massima di occupazione permanente per ogni apparecchio pari a mq 1,00 moltiplicando il valore ottenuto per la tariffa base di cui alla tabella 1 dell'allegato C del presente Regolamento.

### **Tabella C.8 – Occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, impianti e altri manufatti.**

**Art. 11, comma 1 del Regolamento**

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo
1	€/m 0,52
2	€/m 0,38

Le tariffe di cui alla presente tabella, determinate per metro lineare, sono applicate se la larghezza del manufatto interferenze è contenuta nella misura fino a metri uno (m. 1,00); in caso di larghezze superiori si applica la tariffa standard al mq di cui all'allegato C tabella c.1;

### **Tabella C.9 - Occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo con cavi, impianti ed altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi**

**Art. 11, comma 2 del Regolamento**

*uniformato ai disposti dell'art. 1, comma 831 ultimo periodo della Legge 160/2019*

Comuni	Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo
Comuni della Città Metropolitana di Torino	€/utente 1,50 x 20% = €/utente 0,30

Tali importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, analogamente al numero complessivo delle utenze alla stessa

### **Tabella C.10 – Occupazioni permanenti di soprassuolo con funivie e seggiovie**

**Art. 12 del Regolamento**

*uniformato ai disposti dell'art. 1, comma 831 della Legge 160/2019*

Lunghezza	Categoria delle strade 1	Categoria delle strade 2
fino a Km. 5	€ 86,00	€ 60,00
per ogni ulteriore Km. o frazione	€ 17,00	€ 12,00

### **Tabella C.11 – Occupazioni temporanee ordinarie**

**Art. 14, comma 1, 2 e 3 del Regolamento**

*uniformato ai disposti dell'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019*

Categoria delle strade	Occupazione suolo €/mq/giorno	Occupazione suolo €/mq/ora	Occupazione sopra/sotto suolo €/mq/giorno	Occupazione sopra/sotto suolo €/mq/ora
1	€/mq/giorno 0,60	€/mq/ora 0,0250	€/mq/giorno 0,30	€/mq/ora 0,0125
2	€/mq/giorno 0,42	€/mq/ora 0,0175	€/mq/giorno 0,21	€/mq/ora 0,0088

Importo dovuto = [(tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x superficie occupata (mq)

### **Tabella C.12 – Occupazioni temporanee di soprassuolo con tende**

**Art. 14, comma 4 del Regolamento**

ESENTI

### **Tabella C.13 - Occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti**

**Art. 15 del Regolamento**

Categoria delle strade	Occupazione suolo €/mq/giorno	Occupazione suolo €/mq/ora	Occupazione sopra/sotto suolo €/mq/giorno	Occupazione sopra/sotto suolo €/mq/ora
1	€/mq/giorno 0,30	€/mq/ora 0,0125	€/mq/giorno 0,15	€/mq/ora 0,0063
2	€/mq/giorno 0,21	€/mq/ora 0,0088	€/mq/giorno 0,11	€/mq/ora 0,0046

Riduzione del 50% della tariffa base di cui alla precedente tabella 11 per occupazioni temporanee, salvo il caso di esenzione per superficie complessive occupate fino a 1.000,00 mq fino ad una durata di 2 giorni.

### **Tabella C.14 - Occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti**

**Art. 16 del Regolamento**

vedasi tariffe tabella C.13 senza applicazione di esenzioni

### **Tabella C.15 - Occupazioni temporanee effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante**

**Art. 17 del Regolamento**

vedasi tariffe tabella C.13 senza applicazione di esenzioni



**Tabella C.16 - Occupazione temporanea del soprassuolo e sottosuolo effettuate con condutture, cavi e impianti in genere realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie.**

Art. 18 del Regolamento

Strade di 1° categoria	Fino a 30 giorni	Fino a 90 giorni	Fino a 180 giorni	Oltre a 180 giorni
Lunghezza < km 1,00	€ 23,00	€ 31,00	€ 36,00	€ 48,00
Lunghezza > km 1,00	€ 36,00	€ 46,00	€ 54,00	€ 71,00
Strade di 2° categoria	Fino a 30 giorni	Fino a 90 giorni	Fino a 180 giorni	Oltre a 180 giorni
Lunghezza < km 1,00	€ 17,00	€ 22,00	€ 25,00	€ 34,00
Lunghezza > km 1,00	€ 25,00	€ 33,00	€ 37,00	€ 48,00

**Tabella C.17 - Occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro per messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi**

Art. 19, comma 1 del Regolamento

Categoria delle strade	Occupazione suolo €/mq/giorno	Occupazione suolo €/mq/ora	Occupazione sopra/sotto suolo €/mq/giorno	Occupazione sopra/sotto suolo €/mq/ora
1	€/mq/giorno 0,30	€/mq/ora 0,0125	€/mq/giorno 0,15	€/mq/ora 0,0063
2	€/mq/giorno 0,21	€/mq/ora 0,0088	€/mq/giorno 0,11	€/mq/ora 0,0046

**Tabella C.18 - Occupazioni temporanee effettuate con autovetture ad uso privato su aree destinate dalla città metropolitana a parcheggio**

Art. 20 del Regolamento

Categoria delle strade	Occupazione di suolo con autovetture € / posto auto / ora
1	€/p.a./ora 0,80
2	€/p.a./ora 0,50

Considerando uno posto pari a mq 12,50 e applicando la tariffa base €/mq/giorno 0,60 suddivisa su n. 9 ore lavorative rapportata al singolo posto auto si ottiene una tariffa €/p.auto/ora 0,8333 arrotondato a 0,80 e ridotto della metà

### Tabella C.19 - Occupazioni realizzate durante l'esercizio di lavori edili

#### Art. 21 del Regolamento

Categoria delle strade	Occupazione suolo €/mq/giorno	Occupazione suolo €/mq/ora	Occupazione sopra/sotto suolo €/mq/giorno	Occupazione sopra/sotto suolo €/mq/ora
1	€/mq/giorno 0,30	€/mq/ora 0,0125	€/mq/giorno 0,15	€/mq/ora 0,0063
2	€/mq/giorno 0,21	€/mq/ora 0,0088	€/mq/giorno 0,12* (invece di 0,11)	€/mq/ora 0,0054*

(\*) €/mq/giorno 0,13 ricordando che la Legge 549/95 art. 3 c.61 prevedeva comunque un valore minimo di 150 £/mq, pertanto  $[(150 \text{ £/mq} / \text{£/€ } 1.936,27) \times \text{coeff.agg. } 1,549] = \text{€/mq } 0,1199$  arrotondato €/mq 0,12

### Tabella C.20 - Occupazioni effettuate nel corso di manifestazione politiche, culturali e sportive

#### Art. 22 del Regolamento

Categoria delle strade	Occupazione suolo €/mq/giorno	Occupazione suolo €/mq/ora
1 e 2	€/mq/giorno 0,12 (*)	€/mq/ora 0,0054 (*)

(\*) €/mq/giorno 0,13 è ricordando che la Legge 549/95 art. 3 c.61 prevedeva comunque un valore minimo di 150 £/mq, pertanto  $[(150 \text{ £/mq} / \text{£/€ } 1.936,27) \times \text{coeff.agg. } 1,549] = \text{€/mq } 0,1199$  arrotondato €/mq 0,12

## Allegato D - Tariffe del canone unico per mezzi pubblicitari

(Ex corrispettivo art. 27 commi 7 e 8 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.)

**Tabella D.1 – coefficienti di riduzione / maggiorazione in funzione di categorie strade da tabella B**

La tariffa base di 30 €/mq di cui all'art. 1, comma 826 della Legge 160/2019 è stata attribuita alla ai mezzi pubblicitari senza occupazione demaniale con una strada di categoria 3. secondo uno schema di coefficienti di maggiorazione e riduzione tendenti e sintetizzati nella seguente tabella:

	CATEGORIA 1		CATEGORIA 2		CATEGORIA 3		CATEGORIA 4	
	con occup.	senza occup.	con occup.	senza occup.	con occup.	senza occup.	con occup.	senza occup.
mezzi pubblicitari monofacciali	2,00	1,00	1,50	0,75	1,00	0,50	0,50	0,25
mezzi pubblicitari bifacciali	1,60	0,80	1,20	0,60	0,80	0,40	0,40	0,20
pre-insegne	2,00	1,00	1,50	0,75	1,00	0,50	0,50	0,25

		CATEGORIA 1		CATEGORIA 2		CATEGORIA 3		CATEGORIA 4	
		con occup.	senza occup.	con occup.	senza occup.	con occup.	senza occup.	con occup.	senza occup.
mezzi pubblicitari monofacciali									
fino a 3,00 mq	€/cad. anno	180,00	90,00	135,00	67,50	90,00	45,00	45,00	22,50
fino a 4,50 mq	€/cad. anno	270,00	135,00	202,50	101,25	135,00	67,50	67,50	33,75
fino a 6 mq	€/cad. anno	360,00	180,00	270,00	135,00	180,00	90,00	90,00	45,00

		CATEGORIA 1		CATEGORIA 2		CATEGORIA 3		CATEGORIA 4	
		con occup.	senza occup.	con occup.	senza occup.	con occup.	senza occup.	con occup.	senza occup.
mezzi pubblicitari bifacciali									
fino a 6 mq	€/cad. anno	288,00	144,00	216,00	108,00	144,00	72,00	72,00	36,00

		CATEGORIA 1		CATEGORIA 2		CATEGORIA 3		CATEGORIA 4	
fino a 9 mq	€/cad.anno	432,00	216,00	324,00	162,00	216,00	108,00	108,00	54,00
fino a 12 mq	€/cad.anno	576,00	288,00	432,00	216,00	288,00	144,00	144,00	72,00
Pre-insegne (a)	€/cad.anno	68,00	34,00	51,00	26,00	34,00	17,00	17,00	9,00
mezzi pubblicitari temporanei €/mq/giorno		1,20	0,60	0,90	0,60	0,90	0,30	0,30	0,15

**Tabella D.2 – Coefficienti di maggiorazione per casistiche particolari**

mezzi pubblicitari con illuminazione	1,30
mezzi pubblicitari in area stazioni di servizio e/o rifornimento	1,30



## Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

### Verbale n. 3 del 08.02.2021

**Oggetto:** Parere sulla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL \_CONS 5 del 19.01.2021, avente ad oggetto: << *Regolamento per l'occupazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione in materia di occupazione e mezzi pubblicitari – revisione normativa tariffaria in adeguamento ai disposti dell'articolo 1 commi 816 – 847 della legge 27.12.2019 n. 160 e s.m.i.* >>

#### **Premesso che:**

Il canone unico, istituito con legge di bilancio 2020, all'articolo 1, commi da 816 a 847, è omnicomprensivo di tutti quei canoni, tasse e tariffe di importi minori rappresentate nel bilancio degli enti sia al titolo primo che al titolo terzo delle entrate. Pertanto i bilanci di previsione 2021/2023, da approvare entro il 31 marzo 2021, non potranno più prevedere entrate relative alle seguenti risorse: tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposte sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, ecc.

Le risorse relative alle citate entrate dovranno assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dallo stesso canone unico, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

L'organo consiliare deve, quindi, nel termine suindicato, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 447/1997 provvedere all'approvazione del regolamento in questione, tenuto conto che: detta norma, pur attribuendo agli enti locali un'autonomia regolamentare sulle proprie entrate, anche tributarie, limita, al contempo, il potere decisionale dell'ente circoscrivendo entro un perimetro ben delineato le relative attribuzioni.

L'ente, pertanto, in ossequio al principio di coerenza, non può allargare la propria autonomia regolamentare modificando alcuni aspetti della normativa per i quali la legge ha previsto una esplicita riserva (*in relazione a tali limiti, vedasi al riguardo il comma 821 relativamente al canone di esposizione pubblicitari e il comma 837 per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati*).

Per quanto concerne la coerenza con i principi di semplificazione, adeguatezza e trasparenza vengono in rilievo: in ossequio al principio di semplificazione, le questioni relativi alle procedure di rilascio delle concessioni, alla disciplina delle modalità di dichiarazione; con riferimento al principio di adeguatezza, ulteriori esenzioni e riduzioni, all'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari e alla superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni; la disciplina del sistema sanzionatorio, di contro, dovrebbe riguardare sia il principio di semplificazione che il principio di trasparenza.

Il comma 832 del citato articolo della legge di bilancio 2020 ha ampliato lo spazio di autonomia degli enti attribuendo la possibilità in termini tariffari di individuare riduzioni per alcune fattispecie previste dall'impianto normativo; mentre tale possibilità è limitata con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 833, lett.c): occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è prevista dai regolamenti di polizia locale.

In base al comma 821, della citata legge di bilancio per il 2020, il regolamento di cui trattasi deve avere il seguente contenuto necessario:

**<< Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:**

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni, diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.>>.

**Evidenziato che:**

Gli Enti con deliberazione di consiglio, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

L'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

I Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

### **Dato atto che:**

La Città Metropolitana di Torino ha trasmesso la seguente documentazione: Proposta di deliberazione consiliare n PDEL\_CONS 5 del 19.01.2021 di cui al citato oggetto, proposta di regolamento con annessi allegati.

Con citata proposta si dispone quanto segue:

<< 1. Di approvare il nuovo "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione*", allegato alla presente come parte integrante e sostanziale sub. A), con decorrenza dei disposti e delle relative tariffe dal 01 gennaio 2021.

2. Di prendere atto che il Regolamento di cui al precedente punto 1 abroga e sostituisce:

a. il previgente "*Regolamento Canone di occupazione spazi e aree pubbliche*" approvato con Deliberazione C.P. n. 480-156259/1998 del 27 ottobre 1998 e s.m.i. come integrato dalla Deliberazione C.P. n. 51061/2004 del 01 maggio 2007 e s.m.i.;

b. il "*Tariffario per l'applicazione dei corrispettivi per il rilascio di autorizzazione alla posa di mezzi pubblicitari*" approvato con Deliberazione G.P. n. 1232-1142681 del 30 ottobre 2007;

c. ogni atto correlato conseguente di adeguamento tariffario, in ragione dei disposti dell'art. 1 commi 816 -847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i..

3. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o mezzi pubblicitari recate dall'art.1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette. >>.

Il regolamento si compone di n. 34 articoli, più allegati A), B), C), D) e relative tabelle, ed è strutturato come di seguito indicato:

## Indice generale

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE.....	1
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE.....	5
(art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019) .....	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
Art. 1 - Oggetto del regolamento e presupposto del Canone .....	5
Art. 2 - Oggetto del canone e soggetti attivi e passivi.....	6
CAPO II - APPLICAZIONE DEL CANONE RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE.....	8
Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee.....	8
Art. 4 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni .....	9
Art. 5 - Determinazione e graduazione del canone .....	10
Art. 6 - Commisurazione del canone .....	10
Art. 7 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe .....	11
Art. 8 - Passi carrabili: Criteri di determinazione del canone - Disciplina .....	11
Art. 9 - Chioschi di impianti di distributori di carburante su suolo demaniale e accessi a impianti di distribuzione carburanti (chioschi, stazioni di rifornimento e stazioni di servizio) situati in fascia di rispetto stradale.....	13
Art. 10 - Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e simili.....	14
Art. 11 - Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, ed occupazioni realizzate da altri soggetti.....	14
Art. 12 - Occupazioni permanenti con seggiovie e funivie .....	15
Art. 13 - Occupazioni temporanee - Disciplina .....	15
Art. 14 - Occupazioni temporanee - Tariffe.....	16
Art. 15 - Occupazioni effettuate in occasioni di fiere, festeggiamenti e riprese cinematografiche.....	16
Art. 16 - Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi, Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.....	16
Art. 17 - Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.....	16
Art. 18 - Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi , impianti in genere e altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie.....	17
Art. 19 - Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi e realizzati nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi .....	18
Art. 20 - Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio .....	18
Art. 21 - Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili.....	18



Art. 22 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.....	18
Art. 23 - Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti - Convenzioni.....	18
CAPO III - APPLICAZIONE DEL CANONE RELATIVO ALL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA LUNGO LE STRADE E IL SUOLO PRIVATO ADIACENTE.....	19
Art. 24 - Oggetto e ambito di applicazione del canone unico quale corrispettivo ex art. 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. 285/1992 e ex art. 53, comma 7 del DPR 495/1992. ....	19
Art. 25 - Definizioni ai fini dell'applicazione del canone unico quale corrispettivo ex art. 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. 285/1992 e ex art. 53, comma 7 del DPR 495/1992 .....	19
Art. 26 - Identificazione mezzi pubblicitari.....	19
Art. 27 - Canone sui mezzi pubblicitari quale corrispettivo ex art. 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. 285/1992 e ex art. 53 comma 7 del D.P.R. n. 492/1992 .....	20
CAPO IV - ESENZIONI, MODALITÀ DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO, SANZIONI .....	20
Art. 28 - Esenzioni dal canone di occupazione demaniale .....	20
Art. 29 - Termini e modalità di versamento del canone per le occupazioni e per i mezzi pubblicitari.....	22
Art. 30 - Riscossione mediante convenzione .....	23
Art. 31 - Funzionario responsabile del procedimento.....	23
Art. 32 - Sanzioni e indennità.....	24
Art. 33 - Contenzioso.....	25
CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	25
Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie .....	25
Allegato A - Categorie strade provinciali ai fini del calcolo del canone di occupazione	27
Allegato B - Categorie strade provinciali ai fini del calcolo del canone mezzi pubblicitari e per gli accessi degli impianti di distribuzione carburanti .....	46
Allegato C - Tariffe delle occupazioni permanenti e temporanee.....	68
Tabella C.1 - Occupazioni permanenti ordinarie .....	68
Tabella C.2 - Occupazioni permanenti di soprassuolo con tende .....	68
Tabella C.3 - Occupazioni permanenti con passi carrabili .....	68
Tabella C.4 - Occupazioni con passi carrabili costruiti dalla Città Metropolitana inutilizzati.....	69
Tabella C.5 - Occupazioni con distributori di carburante posizionati su suolo demaniale.....	69
Tabella C.6 - Occupazioni con passi carrabili di accesso distributori di carburante ...	69
Tabella C.6A - Tariffa base.....	69
Tabella C.6B - lunghezza convenzionale fronte impianto di distribuzione carburanti .....	70
Tabella C.6C - canone base fronte impianto di distribuzione carburanti .....	70
Tabella C.6D - Coefficiente consistenza impianto Kc .....	70
Tabella C.6E - Coefficiente di maggiorazione in funzione dei servizi offerti (Ks) .....	71
Tabella C.6F - Coefficiente di riduzione categoria strada (Ki).....	72
Tabella C.6G - Coefficiente di rivalutazione monetaria annessi (Kr) .....	72

Tabella C.6H – Valutazione affitto terreno (At).....	72
Tabella C.7 – Occupazioni con distributori di tabacchi o similari .....	72
Tabella C.8 – Occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, impianti e altri manufatti.....	73
Tabella C.9- OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CAVI, IMPIANTI ED ALTRI MANUFATTI REALIZZATI DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI.....	73
Tabella C.10 – Occupazioni permanenti di soprassuolo con funivie e seggiovie .....	73
Tabella C.11 – Occupazioni temporanee ordinarie .....	74
Tabella C.12 – Occupazioni temporanee di soprassuolo con tende .....	74
Tabella C.13 - Occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti .....	74
Tabella C.14 - Occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.....	74
Tabella C.15 - Occupazioni temporanee effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.....	74
Tabella C.16 - Occupazione temporanea del soprassuolo e sottosuolo effettuate con condutture, cavi e impianti in genere realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie. ....	75
Tabella C.17 - Occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro per messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi.....	76
Tabella C.18 - Occupazioni temporanee effettuate con autovetture ad uso privato su aree destinate dalla città metropolitana a parcheggio .....	76
Tabella C.19 - Occupazioni realizzate durante l'esercizio di lavori edili .....	76
Tabella C.20 - Occupazioni effettuate nel corso di manifestazione politiche, culturali e sportive.....	77
Allegato D - Tariffe del canone unico per mezzi pubblicitari .....	78
Tabella D.1 – coefficienti di riduzione / maggiorazione in funzione di categorie strade da tabella B .....	78
Tabella D.2 – Coefficienti di maggiorazione per casistiche particolari .....	79

Il nuovo regolamento sul canone unico sostituisce a tutti gli effetti i precedenti regolamenti disciplinanti le materie ora normate con il regolamento di cui trattasi, ed entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Risultano acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

**Tutto ciò premesso:**

### **Il collegio dei revisori**

1) **Tenuto conto** che la complessità della materia oggetto di nuova regolamentazione avrebbe richiesto maggiore disponibilità di tempo per approfondire i contenuti del regolamento, per quanto di competenza, **esprime** parere favorevole all'approvazione del regolamento sul canone unico di cui alla proposta di deliberazione n. PDEL\_CONS 5 del 19.01.2021, di cui all'oggetto.

2) **Rimarca** che le risorse relative alle entrate, connesse al regolamento in questione, dovranno assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dallo stesso canone unico.

3) **Dispone** di trasmettere il presente verbale: al dirigente della direzione viabilità 1, ing. Matteo Tizzani; al dirigente della direzione finanze e patrimonio, dott. Enrico Miniotti; al responsabile assistenza organi istituzionali, dott. Giuseppe Facchini; al dott. Roberto Arnulfo per la pubblicazione sul sito trasparenza; per conoscenza: alla Sindaca della CMTO, dottoressa Chiara Appendino e al Segretario generale, dott. Alberto Bignone.

Letto, confermato, sottoscritto

A. Matarazzo, presidente,

A. Perrone, componente,

F. Roso, componente.

Prot. n. 14101 / 2021

Torino, 08/02/2021

Ill.mi  
**Consiglieri metropolitani**  
Città metropolitana di Torino

**Proposta di EMENDAMENTO  
del Consigliere Fabio Bianco al Consiglio Metropolitano riunione del 10 febbraio 2021**

**EMENDAMENTO N. 1**

**Oggetto:** EMENDAMENTO alla proposta di deliberazione PDELCONS\_5 del 19 gennaio 2021: **Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione in materia di occupazione e mezzi pubblicitari - revisione normativa e tariffaria in adeguamento ai disposti dell'Art. 1, commi 816-847 della Legge 27/12/2019 n. 160 e s.m.i..**

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 13473 del 28/06/2017 e n. 1963/2019 del 20/03/2019 con la quale è stato approvato il *Regolamento sul Funzionamento e l'Organizzazione del Consiglio Metropolitano*, e richiamato in proposito l'art. 33 (Emendamenti e sotto-emendamenti).

Premesso che:

1. sui passi carrai a decorrere dal 01/01/1999 la Deliberazione C.P. n. 156259/1998 del 27/10/1998 ad oggetto "*Regolamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico*", al punto 3 del dispositivo prevedeva "*3) di stabilire la non applicazione del canone, a decorrere dal 1/1/1999, alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche costituite dai passi carrabili di cui all'art. 8 del regolamento.*" e che tale condizione è sussistita fino al 31/12/2020;
2. il gettito ex ante derivato dalla non applicazione del COSAP sui passi carrai (sulla stessa base imponibile, medesime autorizzazioni, concessioni, accessi etc. per tipologia e numero) si equivale con la situazione ex post generata dalle nuove tariffazioni, agevolazioni ed esenzioni imputata al nuovo Canone patrimoniale per i passi carrabili, qualora venga confermata la medesima esenzione.

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento ai fini di confermare la non applicazione del canone per gli accessi carrai, in considerazione dell'attuale situazione emergenziale sanitaria e di congiuntura economica, e in analogia alle condizioni in essere applicate dall'Ente fino all'anno 2020 (come meglio evidenziate in premessa), dopo il punto 4 del dispositivo si propone di integrare con il seguente testo:

**"5. di stabilire per l'anno solare 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 9 del regolamento di cui al precedente punto 1, la non applicazione del canone sui passi carrabili nei limiti dell'art.8, commi 2 e 4, e ad esclusione per gli accessi pertinenziali agli impianti di distribuzione carburanti, di cui all'art. 9 del citato regolamento."**

Torino, lì //

Il Consigliere metropolitano delegato  
Fabio Bianco  
(documento sottoscritto digitalmente)

**Il Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1**

ESPRIME PARERE TECNICO ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ai sensi degli articoli 49 e 147 BIS del Dlgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., nonché dell'art. 48 dello Statuto metropolitano, sul presente emendamento, in considerazione del fatto che il potenziale gettito ex ante (sulla stessa base imponibile, ndr. medesime autorizzazioni, concessioni, accessi etc. per tipologia e numero) si equivale con la situazione ex post generata dalle nuove tariffazioni, agevolazioni ed esenzioni-

Torino, //.

Il Dirigente della Direzione  
Coordinamento Viabilità – Viabilità 1  
Ing. Matteo Tizzani  
*(documento sottoscritto digitalmente)*

---

**Il Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio**

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi degli articoli 49 e 153 del Dlgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Attesta, in considerazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il perdurare degli equilibri di bilancio: sia di parte corrente, che di conto capitale.

Torino, //

Il Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio  
Dott. Enrico Miniotti  
*(documento sottoscritto digitalmente)*

---

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Preso atto di quanto precedentemente espresso e acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi di cui all'ART. 49 del Dlgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.

Il Collegio dei Revisori, - verificato il permanere degli equilibri di bilancio;  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'EMENDAMENTO

Torino //

Letto, confermato, sottoscritto.

Dott. Andrea MATARAZZO  
Dott.ssa Antonella PERRONE  
Dott.ssa Franca ROSO